GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — GIOVEDI' 4 DICEMBRE — NUM. 288

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, *con decreto in data di oggi, sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dello interno, ha nominato* **Senatori del Regno** *i signori:*

Acquaviva d'Aragona Carlo, conte di Castellana.
Agliardi conte Giovanni Battista.
Armò comm. Giacomo.
Baccelli avv. Augusto.
Basile comm. Achille.
Bastogi conte Pietro.
Bettoni comm. Gaetano.
Bettoni conte Ludovico.
Bizzozzero prof. Giulio.
Blaserna prof. Pietro.
Bocca comm. Teresio.
Breda comm. Vincenzo.
Briganti Bellini Giuseppe.
Bombrini Giovanni.
Bruni Grimaldi comm. Nicola.
Buonvicini avv. Eugenio.
Cadenazzi avv. Giuseppe.
Calenda di Tavani comm. Andrea.
Caligaris comm. Francesco.
Camerini conte Giovanni.
Cancellieri Rosario.
Cappellini prof. Giovanni.
Carducci prof. Giosuè.
Como comm. avv. Alerino.
D'Alì comm. Giuseppe.
De Castris Arcangelo.
Del Santo Andrea.
De Rolland barone Giulio.
De Vecchi nobile Ezio.
Di Prampero conte Antonio.
Doria marchese Giacomo.
Fano avv. Enrico.
Faraggiana Raffaele.
Fè d'Ostiani conte Alessandro.
Fornaciari avv. Giuseppe.
Gattini conte Giuseppe.
Ginistrelli cav. Edoardo.
Giudice comm. Antonio.
Gloria comm. Francesco.
Guala avv. Luigi.
Guglielmi marchese Giacinto.
Indelicato avv. Mariano.
Manfredi comm. Felice.
Mangilli avv. Antonio.
Miraglia comm. Giuseppe, primo presidente della Corte d'appello di Firenze.
Morisani prof. Ottavio.
Negri barone Cristoforo.
Negroni avv. Carlo.
Negrotto Cambiaso march. Lazzaro.
Nigra conte Costantino.
Nobile comm. Francesco.
Nunziante comm. Antonio.
Orlando comm. Luigi.
Pagano Guarnaschelli comm. Giambattista.
Pascale comm. Emilio.
Pelosini Narciso.
Peruzzi comm. Ubaldino
Potenziani march. Giovanni.
Ricci march. Matteo.
Ricotti Magnani cav. Cesare.
Rossi comm. Angelo.
Salis comm. Pietro.
Sandonnini Claudio.
Sannia prof Achille.
Scano prof. Gavino.
Scelsi comm. Giacinto.
Scrofani barone Pietro.
Sole Nicola.
Stocco Vincenzo.
Tedeschi Rizzone Michele.
Tolomei prof. Giampaolo.
Trevisani marchese Giuseppe Ignazio.
Turazza prof. Domenico.
Voli comm. Melchiorre.
Volpi Manni comm. Paolo.

MINISTERO DELL'INTERNO

Con R. decreto 30 novembre 1890, il Comm. **FERDINANDO RAMOGNINI**, Prefetto di 1ª classe della provincia di Livorno, venne collocato a disposizione del Ministero dell'Interno, con incarico di reggere la *Direzione Generale di Pubblica Sicurezza*, nello stesso Ministero.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7268** (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 106 articoli, del complessivo valore di stima di L. 191,555,29;

Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire centonovantunmilacinquecentocinquantacinque e centesimi 29 (ventinove).

L'alienazione si farà con le norme del R. decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª);

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di compra-vendita per trattative private:

1. Atto in data 8 aprile 1890, stipulato nell'ufficio del Demanio di Oristano (Cagliari), ai rogiti del notaro Marongiu Giuseppe, portante (per quanto riguarda il Demanio) la retrocessione al signor Crobu Marco fu Pietro, di una casa posta in comune di Zerfaliu alla via Canneda, civico numero 119, descritta in catasto al numero di mappa 1560 parte, frazione O, per il prezzo di lire dieci e centesimi quarantaquattro (L. 10,44).

2. Atto in data 28 aprile 1890, stipulato nell'ufficio del Registro di Isili (Cagliari), portante retrocessione alla signora Orrù Giuseppa fu Giuseppe, assistita dal proprio marito, signor Mameli Salvatore fu Cristoforo, di una casa posta in comune di Nurallao, regione Fontana Mazzana, distinta in catasto al numero di mappa 2185, frazione P, per il prezzo di lire sessantacinque e centesimi nove (L. 65,09).

3. Atto in data 28 aprile 1890, stipulato nell'ufficio del Demanio di Oristano (Cagliari) ai rogiti del notaro Marongiu Giuseppe, portante retrocessione:

a) al signor Porceddu Salvatore di Angelo, di un fondo rustico di are 80, sito in comune di Uras, regione Su Tramatzu, descritto in catasto al numero di mappa 2285 parte, frazione O;

b) alla signora Pau Giuseppa fu Salvatore, vedova Onidi, altra parte dello stesso fondo di are 19, distinto in catasto al numero di mappa suddetto, per il complessivo prezzo di lire cento trentasei e centesimi quarantasei (L. 136,46).

4. Atto in data 11 maggio 1890, stipulato nell'ufficio del Registro di Acerra (Caserta), portante retrocessione al signor Nespoli Antonio fu Ferdinando, di una stanza al secondo piano, sita in Acerra al vico della Pace, civico n. 5, descritta in catasto all'art. 1416 (già al n. 1547) ed al numero di mappa 766 sub 2, per il prezzo di lire cinquantaquattro e centesimi trentacinque (L. 54,35).

5. Atto in data 27 novembre 1889, stipulato nell'ufficio del Registro di Cosenza ai rogiti del notaro Raffaello Lucente in Aprigliano, portante vendita al signor Patti Gaetano di Nicola, di una casa sita in comune di Aprigliano frazione di Santo Stefano, distinta in catasto alla sezione 1ª particella n. 40, per il prezzo di lire venti (L. 20,00).

6. Atto in data 4 aprile 1890, stipulato nell'ufficio del Registro di Forlì, portante vendita al signor Cicognani Domenico Antonio fu Giuseppe, di una casa posta in comune di Bertinoro al Borgo San Rocco, civico n. 28, descritta in catasto al numero di mappa 599 frazione C, per il prezzo di lire centodieci e centesimi cinquantasette (L. 110,57).

7. Atto in data 12 aprile 1890, stipulato nell'ufficio del Demanio di Girgenti ai rogiti del notaro Michele Biondi, di Monteaperto, portante retrocessione:

a) alla signora Chiarelli Domenica di Giovanni, vedova Lo Vasco, di un fondo rustico posto in comune di Girgenti alla contrada Caltafaraci, descritto in catasto all'articolo 322, sezione L, nn. 1424 a 1426.

b) alla signora Rosa Giglio fu Carmelo, autorizzata dal proprio marito Filippo Bellomo fu Francesco, di un fondo rustico posto in detto comune contrada Scifi, distinto in catasto all'art. 322, frazione L, numeri 631 a 633, per il complessivo prezzo di lire quarantuna e centesimi settantasette (L. 41,77).

8. Atto in data 21 ottobre 1888, stipulato nell'ufficio del Registro di Partinico (Palermo), portante retrocessione:

a) al signor Russo Giovanni fu Antonino, di un fondo rustico posto in comune di Partinico, contrada Pian di Fico, descritto in catasto all'art. 9699, sezione N, numero 1599 (già art. 4193);

b) al signor Russo Filippo fu Nicolò, di un fondo rustico posto nel comune e contrada suddetta, descritto in catasto all'art. 9570, sezione N, numero 1599 (già art. 4193);

c) al signor Cavatajo Epifanio di Giuseppe, di un fondo rustico posto nello stesso comune alla contrada Spadafora, descritto in catasto all'art. 9830, sezione N, numero 525, (già all'art. 4193), per il complessivo prezzo di lire settantuna e centesimi sessantotto (oltre al rimborso spese ed imposte di L. 37,34);

9. Atto in data 1° aprile 1890, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di Finanza di Sassari, portante retrocessione ai signori Sanna Antonio fu Agostino, minorenne, rappresentato dal curatore signor Rebichesu Antonio di Giovanni, e Sanna Maria Giovanna di Agostino, assistita dal proprio marito sig. Carboni Giovanni per l'autorizzazione, di un fondo rustico posto in comune di Sassari, descritto in catatasto al numero di mappa 1|2 4291 fra-

zione X², per il prezzo di lire quarantatre e centesimi novantadue (L. 43,92).

10. Atto in data 8 marzo 1890, stipulato nell'ufficio della Sottoprefettura di Alghero (Sassari) portante retrocessione al sig. Polese Luigi fu Raffaele, rappresentato dal sig. cav. Matteo Guillot, di un fondo rustico posto in comune di Alghero, regione San Lussorio, descritto in catasto al numero di mappa 1252 frazione Q, per il prezzo di lire diciotto e centesimi cinquantasei (L. 18,56).

11. Atto in data 29 aprile 1890, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Sassari, portante retrocessione al signor Ara Giovanni Maria fu Sebastiano, di una casa posta in Sedini alla via Codina di Gesù, civico N. 6, descritto in catasto al numero di mappa 1|2 1816, per il prezzo di lire trentotto e centesimi ottantasette (L. 38,87).

12. Atto in data 6 maggio 1890, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Sassari, portante retrocessione ai signori Giordo Rita fu Maurizio e Biccheddu Antonio fu Salvatore coniugi, di un fondo rustico posto in comune di Portotorres, regione Iscia di Lu Vescamu, descritto in catasto al numero di mappa 281 parte frazione A^{I}, per il prezzo di lire quattrocentosettantacinque e centesimi novantaquattro (L. 475,94).

13. Atto in data 6 maggio 1890, stipulato nell'ufficio Comunale di Sorso (Sassari) portante retrocessione al signor Foltz Salvatore fu Florindo, di un fondo rustico posto in comune in Castelsardo, regione Spighia, descritto in catasto al numero di mappa 1|2 851 frazione X, per il prezzo di lire trentasei e centesimi trentaquattro (L. 36,34).

14. Atto in data 12 maggio 1890, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Sassari portante retrocessione al sig. Conconi Stangoni Sebastiano fu Giuseppe, di un fondo rustico posto in comune di Sedini, regione Pala Soliana, descritto in catasto al numero di mappa 1573 frazione R, per il prezzo di lire duecentotrentotto e centesimi sessantaquattro (L. 238,64).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

(La tabella annessa al presente decreto sarà pubblicata in un prossimo numero di Supplemento).

Il Numero 7271 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1890-91 approvato con la legge 28 giugno 1890, n. 6905;

Veduti i Nostri decreti in data 5 aprile 1877, n. 3787; 16 marzo 1882, n. 677; 18 agosto 1887, n. 4962; 2 maggio e 25 ottobre 1889, nn. 6126 e 6501, e 23 agosto 1890, n. 7095;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati il nuovo ruolo organico e il ruolo di ripartimento del personale delle Segreterie delle RR. Università, annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 2.

Per la prima attuazione di esso ruolo si potrà derogare alle prescrizioni del R. decreto 5 aprile 1877, n. 3787.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

RUOLO organico del personale delle Segreterie delle Regie Università.

		Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Totale
14	Rettori . . . . L.	1,200	16,800	18,000
2	Rettori . . . . »	600	1,200	
6	Direttori di segreteria . . . »	5,000	30,000	52,500
5	Direttori di segreteria . . . »	4,500	22,500	
5	Segretari . . . . »	4,000	20,000	
5	Segretari . . . . »	3,500	17,500	55,500
6	Segretari . . . . »	3,000	18,000	
18	Vice-segretari . . . . . . »	2,500	45,000	
18	Vice-Segretari . . . . . . »	2,000	36,000	102,000
14	Vice-segretari . . . . . . »	1,500	21,000	
3	Economi . . . . »	4,000	12,000	
4	Economi . . . . »	3,500	14,000	38,000
4	Economi . . . . »	3,000	12,000	
	Bidelli . . . . »	»	»	62,360
	Inservienti . . . . »	»	»	51,025
	Remunerazione all'Economo dell'Università di Siena . . . »	»	400	
	Remunerazione di lire 200 agli impiegati di Cagliari, Catania, Messina e Sassari incaricati delle funzioni di Economo . »	»	800	1,200
1	Segretario contabile presso la Segreteria della R. Università di Torino per l'amministrazione del Collegio Carlo Alberto . »	3,500	»	3,500
105			Totale L.	384,085

Roma, 25 ottobre 1890.

Visto: d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro della pubblica istruzione

P. BOSELLI.

RUOLO di ripartizione del personale di segreteria delle Regie Università.

UNIVERSITÀ	Rettori	Direttori di segreteria	Segretari e vicesegretari	Economi	Somma complessiva pei bidelli	Somma complessiva pei serventi
Bologna	1	1	4	1	4800	5000
Cagliari	1	»	2	»	1800	1500
Catania	1	1	3	»	3000	2400
Genova	1	1	4	1	4200	3220
Messina	1	»	3	»	1600	1900
Modena	1	»	3	1	3600	1520
Napoli	1	1	12	1	9600	6000
Padova	1	1	4	1	4100	2700
Palermo	1	1	4	1	4600	3000
Parma	1	1	2	1	2600	2960
Pavia	1	1	4	1	3200	2700
Pisa	1	1	4	1	6200	4070
Roma	1	1	6	1	4400	5655
Sassari	1	»	2	»	»	2200
Siena	1	»	2	»	2960	1020
Torino	1	1	7	1	5400	5180
Totale	16	11	66	11	62360	51025

Roma, 25 ottobre 1890.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

Il Numero 7273 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 31 ottobre 1888, con la quale il Consiglio provinciale di Napoli stabilì di classificare fra le sue strade provinciali il tratto lungo metri *trecentottantasei* scorrente nell'abitato del comune di S. Arpino, in continuazione della strada provinciale S. Antimo–S. Arpino per il collegamento di questa con l'altra da Grumo, per S. Arpino, alla Caivano-Aversa;

Veduti i certificati di pubblicazione della suddetta deliberazione nei comuni di quella provincia dai quali atti risulta non esservi stato luogo a reclamo;

Veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato *F*;

Udito l'avviso del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la classificazione fra le provinciali della provincia di Napoli del tratto di strada, lungo metri *trecentottantasei*, scorrente nell'abitato del comune di S. Arpino, in continuazione della strada provinciale S. Antimo-S. Arpino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 7274 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del Nostro decreto del 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3ª), che approva il testo unico della legge sugli spiriti;

Allo scopo di promuovere la formazione di *Associazioni cooperative* intese alla distillazione delle vinaccie, del vino di incerta conservazione, della feccia di vino, della frutta, ed alla preparazione di buone acquavite uso *cognac;*

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi fra le Associazioni che, con forma cooperativa, intendono alla distillazione in comune ed in una stessa fabbrica, del vino, delle vinaccie, delle feccie di vino e della frutta, ed alla preparazione di acquavite uso cognac.

Art. 2.

I premi sono venti, divisi come appresso:

a) Cinque medaglie d'oro con lire 2000 ciascuna;

b) Cinque medaglie d'argento con lire 1000 ciascuna;

c) Dieci medaglie di bronzo con lire cento ciascuna, da conferirsi al personale addetto alle distillerie cooperative che saranno premiate.

Art. 3.

Con decreto ministeriale verranno specificate le norme che regolano questo concorso ed il conferimento di premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1890

UMBERTO.

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il rapporto del Prefetto di Campobasso, col quale, atteso le condizioni della Congregazione di Carità di S. Polo Matese, viene proposto lo scioglimento di detta Amministrazione per le irregolarità risultanti da inchiesta praticata sull'andamento amministrativo di quell'Istituto;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Veduta la legge ed il regolamento sulle Opere Pie;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di S. Polo Matese è disciolta, e la sua gestione è temporaneamente affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto di Campobasso, con incarico di riordinarla nel più breve termine.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 16 e 20 del testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, N. 7088 (serie 3ª).

Visto l'articolo 55 del regolamento per il servizio metrico e per il saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con R. decreto 7 novembre 1890, N. 7249 (serie 3ª).

Determina:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1891 è approvata l'annessa tabella generale degli uffici, delle industrie, professioni, arti e mestieri soggetti alla verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure, vidimata d'ordine del sottoscritto dal direttore capo della 1ª divisione del sotto segretariato di Stato.

Art 2.

È abrogata la precedente tabella approvata con Ministeriale decreto in data 14 agosto 1888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte de' conti.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1890.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
L. MICELI.

Avvertenze.

Per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle leggi metriche, ciascun utente pagherà ogni due anni all'atto della verificazione un diritto fisso, secondo la categoria in cui è classificato, e stabilito come segue:

Classe 1ª, categoria 1ª. Uffici pubblici e utenti di pesi fissi, lire 30.
Id. 2ª, id. 2ª. Fabbricanti o negozianti all'ingrosso, lire 25.

Rivenditori od esercenti al minuto.

Classe 3ª, categoria 3ª. Fabbricanti nei luoghi di popolazione *riunita* superiore ai 18000 abitanti, lire 10
Id., id. 4ª. Fabbricanti nei luoghi di popolazione *riunita* dai 3000 ai 18000 abitanti, lire 7,50
Id., id. 5ª. Fabbricanti nei luoghi di popolazione inferiore ai 3000 abitanti, lire 3.

Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza.

Classe 4ª, categoria 6ª. Fabbricanti nei luoghi di popolazione *riunita* superiore ai 18000 abitanti, lire 4.
Id. 4ª, id. 7ª. Fabbricanti nei luoghi di popolazione *riunita* dai 3000 ai 18000 abitanti, lire 2.
Id., id. 8ª. Fabbricanti nei luoghi di popolazione inferiore ai 3000 abitanti, lire 1.
Id. 5ª, id. 9ª. Merciai ambulanti od esercenti in luoghi aperti lire 0 50.
Id. 6ª, id. 10ª. Utenti che non esercitano alcun commercio e quelli che domandano spontaneamente la verificazione.

11. La spesa dei libretti personali da distribuirsi dai distretti agli inscritti, nei modi indicati ai §§ 1981 e 1982 del regolamento d'amministrazione, è a carico della massa generale dei distretti stessi, giusta il § 108 dell'*Atto* 131 del 1889.

Nella 1° categoria (classe I) vanno compresi gli Uffici pubblici menzionati nella tabella e coloro che usano pesi fissi in rapporto con terzi, nei casi contemplati dalla legge Per *pesi fissi* s'intendono le stadere o bilancie a ponte in bilico fisse al suolo per pesare carri o carichi voluminosi, ed in generale le stadere o bilancie che una volta collocate in opera non si possono rimuovere senza la necessità di speciali lavori e che perciò devono essere verificate sopra luogo.

Nella 2ª categoria (classe II) vanno compresi tutti i *fabbricanti o negozianti in grosso* di generi valutabili a peso od a misura, ed in generale tutti coloro che provvedono merci ai rivenditori.

Nelle categorie 3ª, 4ª e 5ª (classe III) vanno compresi tutti i *rivenditori al minuto* e coloro che pur fabbricando vedono direttamente ed esclusivamente ai consumatori.

Altrettanto dicasi per gli utenti di sole misure lineari appartenenti alle categorie 6ª, 7ª e 8ª (classe IV) con avvertenza che, se taluni esercenti indicati in queste categorie fanno *uso di misure di capacità o di strumenti per pesare, debbono senz'altro essere classificati in* 3ª, 4ª e 5ª *categoria* (classe III) a seconda della popolazione.

In 9ª categoria (classe V) vanno compresi tutti coloro che esercitano un'arte od un'industria od un commercio in luoghi aperti, con posti fissi o in un unico ambiente che serve contemporaneamente per abitazione, o da porta d'ingresso o di passaggio, e gli ambulanti per conto proprio o di terzi, anche in sole date epoche dell'anno, avvertendo che pagheranno tanti distinti diritti quante sono le stadere, le bilancie o le serie di misure di cui fanno uso.

Finalmente in 10ª categoria (classe VI) si comprenderanno tutti coloro che a termine degli articoli 16 e 20 del testo unico delle leggi metriche devono presentare alla verificazione periodica i pesi e le misure che adoperano nei loro rapporti col pubblico, o coi propri dipendenti per la consegna della materia da essere lavorata e trasformata, o per determinare la quantità di lavoro o la mercede degli operai.

Infine gli Uffici pubblici, le industrie, le professioni, le arti ed i mestieri che non fossero esplicitamente indicati nella annessa tabella generale, sono classificati per assimilazione.

TABELLA GENERALE degli uffici, delle industrie, professioni, arti e mestieri soggetti alla verificazione periodica dei pesi e delle misure.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI UFFICI, DELLE INDUSTRIE, PROFESSIONI, ECC.	Classe assegnata	Categoria a seconda della popolazione
1	Acciaio greggio fuso o lavorato (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
2	Aceto (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
3	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
4	Acidi diversi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
5	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
6	Acque potabili (società o amministrazioni delle)	II	2ª
7	Affitta stadere o bilancie (certificato di verificazione distinto per ogni stadera, bilancia o serie di misure).	V	9ª
8	Agenzie di navigazione (se ricevono o consegnano merci)	I	1ª
9	Id. di noleggio o trasporti	I	1ª
10	Id. e banchi di prestiti su pegni	I	1ª
11	Aghi e spilli (fabbricanti di)	II	2ª
12	Agrimensori	VI	10ª
13	Agrumi (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
14	Aje dove si battono i cereali contro pagamento in denaro o in generi (esercenti o proprietari di)	VI	10ª
15	Albergatori con trattoria o stallaggio	III	3ª 4ª 5ª
16	Albumina (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
17	Allume (negozianti in grosso di)	II	2ª
18	Ambulanti in genere (compratori o venditori). Certificato distinto per ogni bilancia, stadera o serie di misure	V	9ª
19	Amido (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
20	Animali (negozianti all'ingrosso di prodotti o spoglie di)	II	2ª
21	Id. (rivenditori di prodotti o spoglie di)	III	3ª 4ª 5ª
22	Antiquari (se usano misure di lunghezza)	IV	6ª 7ª 8ª
23	Id. (se usano strumenti per pesare)	III	3ª 4ª 5ª
24	Appaltatori, imprenditori di costruzioni o di opere pubbliche nazionali, provinciali o comunali	II	2ª
25	Apparecchi per l'illuminazione elettrica, a gas o per le condutture d'acqua (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
26	Apparecchiatori dell'illuminazione elettrica, a gas o di condutture d'acqua	IV	6ª 7ª 8ª
27	Arazzi (fabbricanti di)	II	2ª
28	Architetti (se esercitano anche da periti)	VI	10ª
29	Aree pubbliche (concessionari di)	VI	10ª
30	Armaiuoli	VI	10ª
31	Id. con vendita di munizioni da caccia	III	3ª 4ª 5ª
32	Armi (fabbriche di)	II	2ª
33	Asfalto (fabbricanti, negozianti all'ingrosso od impresari per l'applicazione dell')	II	2ª
34	Asta pubblica di compra vendita (assuntori di)	II	2ª
35	Attrezzi navali (fabbricanti provveditori o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
36	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
37	Avorio greggio o lavorato (venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
38	Bambagia (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
39	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
40	Banche di emissione o di credito diverse e loro succursali	I	1ª
41	Id. cooperative diverse che fanno operazioni esclusivamente coi soci	VI	10ª
42	Banchieri quando facciano uso di pesi	II	2ª
43	Barcaiuoli che trasportano e vendono merci	III	3ª 4ª 5ª
44	Id. che trasportano soltanto merci	VI	10ª
45	Barche (Vedi Cantieri)	—	—
46	Barite (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
47	Bastimenti (Vedi Cantieri)	—	—
48	Batticanapa (con motore idraulico o a vapore)	II	2ª
49	Id. (con bottega)	III	3ª 4ª 5ª
50	Battilana (con motore idraulico o a vapore)	II	2ª
51	Id. (con bottega)	III	3ª 4ª 5ª
52	Battiloro	III	3ª 4ª 5ª
53	Beccai (Vedi macellai)	—	—
54	Bestiame (negozianti all'ingrosso ed a peso di)	II	2ª
55	Biacca (fabbricanti di)	II	2ª
56	Biade (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
57	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
58	Bigliardi (fabbricanti di)	II	2ª
59	Id. (aggiustatori di)	VI	10ª
60	Birra (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
61	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
62	Biscotti (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
63	Id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
64	Bitumi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
65	Borra di seta (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
66	Id. (raccoglitori al minuto e rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª

N d'ordine	INDICAZIONE DEGLI UFFICI, DELLE INDUSTRIE, PROFESSIONI, ECC.	Classe assegnata	Categoria a seconda della popolazione
67	Boschi (appaltatori o concessionari del taglio di)	II	2ª
68	Bottai o costruttori di botti e mastelli	VI	10ª
69	Botti (fabbricanti con opificio o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
70	Bottiglierie che negoziano vini all'ingrosso	II	2ª
71	Id. diverse	III	3ª 4ª 5ª
72	Bottoni d'ogni specie (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
73	Bozzoli (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
74	Id. (commessi o incettatori temporanei di)	III	3ª 4ª 5ª
75	Burro (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
76	Id. (rivenditori con bottega di)	III	3ª 4ª 5ª
77	Caccia (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di generi diversi per)	II	2ª
78	Id. (rivenditori di generi diversi per)	III	3ª 4ª 5ª
79	Caffè (negozianti all'ingrosso o fabbricanti di surrogati del)	II	2ª
80	Caffettieri che vendono generi a peso o a misura	III	3ª 4ª 5ª
81	Calafati	VI	10ª
82	Calce e gesso (vedi fornaci)	—	—
83	Caldaie a vapore di rame e diverse (fabbricanti o negozianti in grosso di)	II	2ª
84	Calderai o ramai (con opificio)	II	2ª
85	Id. id. (con bottega e vendita di oggetti di rame)	III	3ª 4ª 5ª
86	Cambiavaluto	III	3ª 4ª 5ª
87	Camere di commercio ove si usino pesi o misure in rapporto con terzi	I	1ª
88	Canapa greggia o pettinata (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
89	Id id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
90	Canapifici	II	2ª
91	Candele di qualunque specie (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
92	Id. id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
93	Cantieri marittimi (per costruzione di bastimenti e piroscafi)	II	2ª
94	Id. (per costruzione di barche)	IV	6ª 7ª 8ª
95	Id. (per riparazione di barche)	VI	10ª
96	Cantine o canove (conduttori di)	III	3ª 4ª 5ª
97	Capimastri muratori (assuntori di lavori con fornitura di materiali)	III	3ª 4ª 5ª
98	Id.	IV	6ª 7ª 8ª
99	Cappelli (Vedi Feltri)	—	—
100	Carbone di qualunque specie (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
101	Id. id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
102	Carceri provinciali (fornitori o provveditori delle)	II	2ª
103	Id. circondariali, mandamentali o comunali (fornitori o provveditori delle)	III	3ª 4ª 5ª
104	Cardatori	VI	10ª
105	Carni (Vedi macellai)	—	—
106	Carpentieri (Vedi falegnami)	—	—
107	Carradori in ferro	III	3ª 4ª 5ª
108	Id. in legno	IV	6ª 7ª 8ª
109	Carri o carrozze (fabbricanti con opificio)	II	2ª
110	Carrozze (aggiustatori di)	VI	10ª
111	Carta, di qualunque specie o cartoni (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
112	Id. id. (fabbriche di) eccetto quelle indicate al numero seguente	II	2ª
113	Id. id. (fabbriche di) dove si lavora esclusivamente a mano occupando non più di 10 operai	III	3ª 4ª 5ª
114	Case di pena (officine delle). Vedi Istituti	—	—
115	Caseifici (Vedi latterie)	—	—
116	Casse di risparmio o succursali	I	1ª
117	Casse forti in ferro (fabbricanti di)	II	2ª
118	Catrame (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
119	Id (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
120	Cave di pietre o terre diverse (coltivatori di)	II	2ª
121	Cavi o gomene (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
122	Cementi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
123	Id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
124	Cenci (ammassatori o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
125	Id. (incettatori con bottega)	III	3ª 4ª 5ª
126	Ceneri (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
127	Cera vergine o lavorata (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
128	Id. id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
129	Cereali diversi (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
130	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
131	Chincaglieri (che usano pesi e misure)	III	3ª 4ª 5ª
132	Chiodi, buloni, viti e simili (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
133	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
134	Cioccolata (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
135	Id. (rivenditori e fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
136	Colla forte o di pesce (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
137	Coloniali e spezie (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
138	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI UFFICI, DELLE INDUSTRIE, PROFESSIONI, ECC.	Classe assegnata	Categoria a seconda della popolazione
139	Colori (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
140	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
141	Combustibili diversi (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
142	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
143	Comizi agrari, se usano pesi o misure	VI	10ª
144	Commestibili diversi (venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
145	Commissari che ricevono, consegnano o tengono in deposito generi diversi	II	2ª
146	Comuni (Vedi uffici municipali)	—	—
147	Conciatori di pelli	II	2ª
148	Concimi diversi (fabbricanti di)	II	2ª
149	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
150	Conducenti grano o cereali diversi al mulino	VI	10ª
151	Confetture ed altri dolci (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
152	Id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
153	Conserve ed altri prodotti alimentari (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
154	Id. id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
155	Coperte di qualunque tessuto (fabbricanti di)	II	2ª
156	Corallo greggio o lavorato (negozianti di)	II	2ª
157	Id. (opifici di lavorazione di)	II	2ª
158	Corde d'ogni specie (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
159	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
160	Id. (lavoranti a fattura)	VI	10ª
161	Cornici (fabbricanti di liste per)	II	2ª
162	Id. (costruttori di.. e rivenditori di liste per)	IV	6ª 7ª 8ª
163	Corteccia o galla per la concia delle pelli (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
164	Cotone di ogni specie (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
165	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
166	Cotonifici	II	2ª
167	Cremor di tartaro (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
168	Crestaie o modiste (con vendita di stoffe e nastri)	IV	6ª 7ª 8ª
169	Crine naturale o vegetale (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
170	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
171	Crivellatori o vagliatori di granaglie	VI	10ª
172	Crusca (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
173	Cucine economiche che usano pesi e misure in rapporto al pubblico	VI	10ª
174	Cuoio o corame conciato o lavorato (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
175	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
176	Dazio Consumo (Vedi Uffici N. 584 e 601)	—	—
177	Decoratori od addobbatori di appartamenti	IV	6ª 7ª 8ª
178	Dinamite (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
179	Distillatori-venditori a due o più lambicchi	II	2ª
180	Id. a un lambicco	III	3ª 4ª 5ª
181	Doghe (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
182	Doratori in legno	IV	6ª 7ª 8ª
183	Drapperie (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
184	Drapperie (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
185	Droghieri-grossisti (che provvedono ad altri rivenditori)	II	2ª
186	Id. (rivenditori)	III	3ª 4ª 5ª
187	Ebanisti	IV	6ª 7ª 8ª
188	Enocianina (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
189	Erbaggi, tuberi, radici, ecc. (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
190	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
191	Esattori di tasse in genere (esclusi gli uffici provvisori nei comuni del Consorzio)	I	1ª
192	Essenze od estratti diversi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
193	Id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
194	Estimatori che usano pesi e misure	VI	10ª
195	Fabbri-ferrai (imprenditori di grossi lavori)	II	2ª
196	Id.	III	3ª 4ª 5ª
197	Id. (accomodatori o lavoranti di poca entità)	VI	10ª
198	Falci (fabbricanti di)	II	2ª
199	Falegnami (imprenditori di lavori assunti nelle pubbliche aste)	II	2ª
200	Id. (con bottega)	IV	6ª 7ª 8ª
201	Id. (per conto proprio senza bottega)	V	9ª
202	Farine diverse (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
203	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
204	Farmacie (con deposito di medicinali che provvedono ad altri rivenditori)	II	2ª
205	Id.	III	3ª 4ª 5ª
206	Felpe (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
207	Feltri (fabbricanti di) con opificio	II	2ª
208	Ferramenta diverse (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
209	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
210	Ferravecchi	III	3ª 4ª 5ª

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI UFFICI, DELLE INDUSTRIE, PROFESSIONI, ECC.	Classe assegnata	Categoria a seconda della popolazione
211	Ferrovie (Società delle.... stazioni, officine, magazzini, agenzie di trasporti, ecc)	I	1ª
212	Fiammiferi (fabbricanti di)	II	2ª
213	Fiaschetterie (con magazzino di deposito o vendita di vini all'ingrosso)	II	2ª
214	Id. (con sola vendita al minuto)	III	3ª 4ª 5ª
215	Fieno o paglia (negozianti o fornitori all'ingrosso di)	II	2ª
216	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
217	Filande da bozzoli con più di 5 bacinelle	II	2ª
218	Id. con 5 bacinelle o meno	III	3ª 4ª 5ª
219	Filati diversi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
220	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
221	Filatoi ed incannatoi diversi	II	2ª
222	Fili metallici di qualunque specie (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
223	Id. id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
224	Filigrana (fabbricanti, negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
225	Id. (rivenditori di..... o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
226	Fiori, foglie, ecc., per estrarre le essenze (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
227	Fogli o lastre metalliche (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
228	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
229	Foglie di gelso o di granturco (venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
230	Follatoi o lavatoi di lana, ecc. con stabilimento	II	2ª
231	Id. id. apprettatori	IV	6ª 7ª 8ª
232	Fonderie di metalli diversi con opificio	II	2ª
233	Id. id. con bottega	III	3ª 4ª 5ª
234	Id. di caratteri	III	3ª 4ª 5ª
235	Fontanieri	IV	6ª 7ª 8ª
236	Foraggi (negozianti o fornitori all'ingrosso di)	II	2ª
237	Formaggi o latticini (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
238	Id. (venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
239	Id. (stagionatori di)	VI	10ª
240	Fornaci di calce con apposito edificio	II	2ª
241	Id. id. senza edificio	III	3ª 4ª 5ª
242	Id. di gesso	III	3ª 4ª 5ª
243	Id. di mattoni, tegole, ed altri laterizi (a fuoco continuo)	II	2ª
244	Id. id. id. (a fuoco non continuo)	IV	6ª 7ª 8ª
245	Fornai (fabbricanti di pane che provvedono ad altri esercenti)	II	2ª
246	Id. (fabbricanti di pane che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
247	Id. (che cuociono semplicemente il pane per conto di altri)	VI	10ª
248	Forni essiccatoi (di bozzoli, cereali, ecc.) che ricevono generi in pagamento	III	3ª 4ª 5ª
249	Id. (di bozzoli, cereali, ecc.) con pagamento in denaro in ragione della quantità del genere essicato	VI	10ª
250	Fornitori di generi diversi alle pubbliche amministrazioni civili o militari	II	2ª
251	Id. ai distaccamenti militari o a piccole amministrazioni	III	3ª 4ª 5ª
252	Frangie, galloni, garza, ecc. (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
253	Id. (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
254	Frantoi a motore idraulico o a vapore (palmenti, torcolai, trappeti)	II	2ª
255	Id. a motore animale (proprietari o conduttori di) che macinano per conto altrui riscuotendo generi in natura	III	3ª 4ª 5ª
256	Id. id. id. (che macinano per conto altrui con pagamento in denaro)	VI	10ª
257	Friggitori	III	3ª 4ª 5ª
258	Frutta secche, fresche o preparate (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
259	Fruttivendoli	III	2ª 4ª 5ª
260	Fucine metallurgiche con stabilimento	II	2ª
261	Id. con un solo maglio	III	3ª 4ª 5ª
262	Fumisti (Vedi stufe)	—	—
263	Funai (Vedi corde)	—	—
264	Galvano per spazzole (negozianti all'ingrosso di). Vedi radici	—	—
265	Garza (Vedi frangie)	—	—
266	Gas-luce (magazzini, opifici)	II	2ª
267	Generi diversi (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
268	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
269	Geometri	VI	10ª
270	Ghiacciaie o neviere	II	2ª
271	Ghiaccio (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
272	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
273	Ghiaja (fornitori o provveditori per le strade nazionali o provinciali)	II	2ª
274	Id. (fornitori o provveditori per le strade comunali)	IV	6ª 7ª 8ª
275	Gioje (negozianti di)	II	2ª
276	Id. (legatori di)	III	3ª 4ª 5ª
277	Giojellieri (Vedi orefici)	—	—
278	Glicerina (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
279	Glucosio (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
280	Gomme vegetali (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI UFFICI, DELLE INDUSTRIE, PROFESSIONI, ECC.	Classe assegnata	Categoria a seconda della popolazione
281	Granaglie (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
282	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
283	Grassi diversi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
284	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
285	Gualchierai	IV	6ª 7ª 8ª
286	Guttaperca o cautchou (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
287	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
288	Imbiancatori di filati o tessuti con opificio	II	2ª
289	Id. id. senza opificio	IV	6ª 7ª 8ª
290	Imprenditori (Vedi appaltatori)	—	—
291	Inchiostri diversi (fabbricanti o venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
292	Indaco (fabbricanti o negozianti in grosso di)	II	2ª
293	Ingegneri (se esercitano da periti)	VI	10ª
294	Istituti con officine di arti e mestieri (per ogni assuntore di laboratorio in cui si esercitano industrie soggette alla verificazione). Vedi voci relative	—	—
295	Juta od altri vegetali filamentosi (negozianti di)	II	2ª
296	Jutifici	II	2ª
297	Lane d'ogni specie (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
298	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
299	Lanifici	II	2ª
300	Lastre di vetro (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
301	Id. (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
302	Latta o stagno (lavoranti in)	IV	6ª 7ª 8ª
303	Latte (rivenditori di) (latterie, vaccherie, ecc.)	III	3ª 4ª 5ª
304	Latterie sociali o non che incettano e lavorano latte per conto proprio o d'altrui	II	2ª
305	Latterie sociali che lavorano il latte per conto esclusivo dei soci, senza negoziarne i prodotti, o che lavorando per altri ricevono compenso in danaro	VI	10ª
306	Lattivendoli ambulanti per conto proprio o di terzi	V	9ª
307	Lavagne od ardesie (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
308	Lavagne od ardesie lavorate (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
309	Lavori di metalli o di leghe diverse (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
310	Id. id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
311	Legna da ardere o da tintura, ecc. (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
312	Id. id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
313	Legname da costruzione o da ebanista (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
314	Id. id. (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
315	Legumi (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
316	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
317	Lino greggio o filato (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
318	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
319	Liquirizia (negozianti di radici di)	II	2ª
320	Liquori diversi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
321	Id. (rivenditori di) o liquoristi	III	3ª 4ª 5ª
322	Lucido da scarpe (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	III	3ª 4ª 5ª
323	Luppolo (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
324	Macchine agrarie, industriali, di qualunque specie (costruttori di)	II	2ª
325	Id. id. id. (aggiustatori di)	VI	10ª
326	Id. id. id. (proprietari o conduttori di) che riscuotono generi in natura	III	3ª 4ª 5ª
327	Id. id. id. (proprietari o conduttori di) che non riscuotono generi in natura	VI	10ª
328	Macellai (che provvedono carni ai rivenditori)	II	2ª
329	Id. (venditori di carne al minuto)	III	3ª 4ª 5ª
330	Macinerie (Vedi molini)	—	—
331	Madreperla (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
332	Magazzini generali di deposito delle merci presso le stazioni ferroviarie, i porti di mare o punti franchi.	I	1ª
333	Maglierie diverse (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
334	Id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
335	Maioliche o stoviglie (fabbricanti di)	II	2ª
336	Manganatori (con opificio)	II	2ª
337	Id. (lavoranti a fattura)	VI	10ª
338	Marmi alabastri o pietrami di ogni specie (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
339	Marmisti (imprenditori di lavori assunti a pubbliche aste)	II	2ª
340	Id. (con bottega)	IV	6ª 7ª 8ª
341	Mastici diversi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
342	Materassai (provveditori di lana o crine)	III	3ª 4ª 5ª
343	Materie e prodotti coloranti (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
344	Id. id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
345	Mattatoi pubblici	I	1ª
346	Mattonelle combustibili (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
347	Mattoni, tegole od altri laterizi (Vedi fornaci)	—	—
348	Meccanici con bottega	IV	6ª 7ª 8ª

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI UFFICI, DELLE INDUSTRIE, PROFESSIONI, ECC.	Classe assegnata	Categoria a seconda della popolazione
349	Medicinali (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
350	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
351	Mercato dei bozzoli (assuntori del)	I	1ª
352	Mercerie (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
353	Merciai con bottega	III	3ª 4ª 5ª
354	Merletti diversi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
355	Id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	IV	6ª 7ª 8ª
356	Messaggerie (Vedi agenzie di trasporto)	—	—
357	Id. con diligenze o vetture che trasportano merci a tariffa	VI	10ª
358	Metalli diversi, greggi o lavorati, nuovi o vecchi (negozianti all'ingrosso o raffinatori di)	II	2ª
359	Id. id. id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
360	Miele (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
361	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
362	Miniere (coltivatori di)	II	2ª
363	Misuratori del gas (fabbricanti o negozianti di)	II	2ª
364	Id. (riparatori di)	VI	10ª
365	Misuratori pubblici di granaglie (certificato per ogni serie di misure)	V	9ª
366	Id. di fieno e paglia	VI	10ª
367	Misure lineari (fabbricanti all'ingrosso con stabilimento)	II	2ª
368	Id. (costruttori di)	IV	6ª 7ª 8ª
369	Mobili in legno o ferro (fabbricanti con stabilimento o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
370	Id. (costruttori o venditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
371	Mode e generi diversi (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
372	Id. (venditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
373	Molini di generi diversi (a vapore o ad acqua con 4 o più palmenti)	II	2ª
374	Id (ad acqua con meno di 4 palmenti)	III	3ª 4ª 5ª
375	Id. a vento e *centimoli*	VI	10ª
376	Monti frumentari	VI	10ª
377	Id. di pietà e succursali	I	1ª
378	Mosaicisti (con vendita di orerie od argenterie)	III	3ª 4ª 5ª
379	Mosaico (costruttori di pavimenti in)	II	2ª
380	Muratori cottimisti	VI	10ª
381	Nastri (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
382	Neolina (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
383	Nerofumo (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
384	Offellerie	III	3ª 4ª 5ª
385	Olii di oliva, di noce e diversi (raffinerie o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
386	Id. id. (venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
387	Olive (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
388	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
389	Ombrellai, che vendono anche tele diverse	IV	6ª 7ª 8ª
390	Opifici diversi	II	2ª
391	Orefici ed argentieri (con bottega ed annesso laboratorio)	III	3ª 4ª 5ª
392	Id. semplici aggiustatori o lavoranti a fattura	VI	10ª
393	Orerie od argenterie (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
394	Orologiai (con vendita di oggetti d'oro e d'argento)	III	3ª 4ª 5ª
395	Ortolani con bottega	III	3ª 4ª 5ª
396	Ospedali civili (con farmacia per uso proprio esclusivo)	VI	10ª
397	Id. con servizio al pubblico. (Vedi farmacie)	—	—
398	Ossa e corna (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
399	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
400	Osservatori bacologici	VI	10ª
401	Osti (trattori, bettolieri, tavernai)	III	3ª 4ª 5ª
402	Ostie (confezionatori e venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
403	Ottonai con laboratorio	III	3ª 4ª 5ª
404	Ovatta (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
405	Palmenti (Vedi frantoi)	—	—
406	Pane (venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
407	Panni (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
408	Id. (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
409	Paramenti da chiesa (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
410	Id (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
411	Passamanterie, pizzi, guarnizioni (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
412	Id. id. (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
413	Pasta di legno per la fabbricazione della carta (fabbricanti o negozianti in grosso di)	II	2ª
414	Paste alimentari e diverse (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
415	Id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti	III	3ª 4ª 5ª
416	Pasticcieri	III	3ª 4ª 5ª
417	Pavimenti di legno a lucido o a disegno (fabbricanti o negozianti di)	II	2ª
418	Pece (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
419	Pelli conciate (Vedi cuoio, ecc.)	—	—
420	Id. non conciate (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI UFFICI, DELLE INDUSTRIE, PROFESSIONI, ECC.	Classe assegnata	Categoria a seconda della popolazione
421	Pellicceríe (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
422	Id. (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
423	Pennelli (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
424	Percettori di tasse. (Vedi esattori)	—	—
425	Periti che usano pesi e misure	VI	10ª
426	Pesatori pubblici con apposito locale per la pesatura	I	1ª
427	Id. ambulanti (certificato per ogni strumento per pesare)	V	9ª
428	Pesca (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di oggetti diversi da)	II	2ª
429	Pescaie, vivai (conduttori di)	II	2ª
430	Pesci freschi, salati, marinati o conservati in altro modo (negozianti all'ingrosso o preparatori di)	II	2ª
431	Id. id. id. (venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
432	Pesi fissi (conduttori di) se soggetti alla verificazione periodica	I	1ª
433	Pesi e misure (fabbricanti con stabilimento o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
434	Id. (fabbricanti con bottega o laboratorio)	III	3ª 4ª 5ª
435	Pesi e misure sui pubblici mercati (noleggiatori di). Vedi affitta-stadere	—	—
436	Petrolio (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
437	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
438	Pettinatori e scardassatori	VI	10ª
439	Pettini di diverse specie (fabbricanti di)	II	2ª
440	Piroscafi che trasportano merci. (Vedi agenzie)	—	—
441	Pirotecnici con opificio	II	2ª
442	Pittori od imbiancatori di appartamenti	VI	10ª
443	Piuma o piumino per materassi e cuscini (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
444	Pizzicagnoli (negozianti di salumi all'ingrosso)	II	2ª
445	Id. (che non provvedono ad altri esercenti	III	3ª 4ª 5ª
446	Pollame e cacciagione (negozianti all'ingrosso ed a peso di)	II	2ª
447	Id. (venditori a peso di)	III	3ª 4ª 5ª
448	Polveri piriche (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
449	Id. (venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
450	Polveri metalliche (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
451	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
452	Porcellane (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
453	Potassa (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
454	Pozzolana (coltivatori di cave di... o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
455	Presta grano	III	3ª 4ª 5ª
456	Privative (rivenditori di generi di)	III	3ª 4ª 5ª
457	*Prodotti vegetali, chimici, farmaceutici* e diversi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
458	Id. id. id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
459	Profumerie, cipria, ecc. (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
460	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
461	Proprietari che vendono i prodotti delle loro terre o del bestiame con spaccio al minuto in locali aperti al pubblico	III	3ª 4ª 5ª
462	Proprietari o fittabili che somministrano grani o commestibili ai loro dipendenti o ad operai in quantità pattuita o determinata	III	3ª 4ª 5ª
463	Radici (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
464	Radici per spazzole (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
465	Raffinerie di generi diversi	II	2ª
466	Ramai (Vedi calderai)	—	—
467	Resine (raffinatori o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
468	Ricami di qualunque specie. (Vedi merletti)	—	—
469	Ricino (fabbricanti con opificio o negozianti all'ingrosso di olio di)	II	2ª
470	Ricino (torcolai per olio di)	III	3ª 4ª 5ª
471	Rigattieri che usano strumenti per pesare	III	3ª 4ª 5ª
472	Id. che usano sole misure lineari	IV	6ª 7ª 8ª
473	Riso (pilatori, brillatori, negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
474	Ristoratori	III	3ª 4ª 5ª
475	Rosticcerie	III	3ª 4ª 5ª
476	Saggiatori di commercio di metalli preziosi o di minerali	VI	10ª
477	Sale ammoniaco (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
478	Sale da cucina (venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
479	Saline (appaltatori delle)	II	2ª
480	Salnitro (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
481	Salse (Vedi conserve alimentari)	—	—
482	Sanse (stabilimenti di lavatura di)	II	2ª
483	Id. (lavatori di)	III	3ª 4ª 5ª
484	Sapone (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di	II	2ª
485	Id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
486	Sarti e sarte che forniscono stoffa	IV	6ª 7ª 8ª
487	Scalpellini (Vedi marmisti)	—	—
488	Sciroppi diversi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
489	Scope (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI UFFICI, DELLE INDUSTRIE, PROFESSIONI, ECC.	Classe assegnata	Categoria a seconda della popolazione
490	Scope (venditori di saggina per)	III	3ª 4ª 5ª
491	Segantini cottimisti (di legno o pietre)	VI	10ª
492	Seghe a vapore o idrauliche per legno o pietre a più lame (conduttori di)	II	2ª
493	Id. id. ad una sola lama (conduttori di)	IV	6ª 7ª 8ª
494	Sego (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
495	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
496	Selciatori cottimisti	VI	10ª
497	Sellai (se usano misure)	IV	6ª 7ª 8ª
498	Seme di bachi da seta (confezionatori di)	II	2ª
499	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
500	Sementi agricole diverse (venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
501	Sensali ed altri mediatori che ricevono generi in consegna con magazzino di deposito	II	2ª
502	Id. ed altri mediatori che pesano o misurano	VI	10ª
503	Seta (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
504	Id. (stabilimenti per il saggio e la stagionatura della)	II	2ª
505	Id. od organzino (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
506	Id. (saggiatori della)	VI	10ª
507	Seterie (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
508	Id. (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
509	Setifici	II	2ª
510	Siluifici	II	2ª
511	Smerigliatori di vetri o cristalli	VI	10ª
512	Società cooperative (quando sia accertato che usano pesi e misure in rapporto con terzi non facenti parte della Società)	III	3ª 4ª 5ª
513	Id. (quando usano pesi e misure esclusivamente in rapporto coi soci) (1)	VI	10ª
514	Società anonime, agricole, industriali e commerciali (se usano pesi o misure)	II	2ª
515	Soda (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
516	Sorveglianti od assistenti ai lavori dipendenti da uffici pubblici o da imprese private	VI	10ª
517	Specchi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di luci per)	II	2ª
518	Id. (rivenditori di luci per)	IV	6ª 7ª 8ª
519	Spedizionieri esclusi i marittimi e doganali	II	2ª
520	Spiriti (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
521	Id. (rivenditori di) (e vedi distillatori)	III	3ª 4ª 5ª
522	Spugne (negozianti all'ingrosso di... o coltivatori di banchi di)	II	2ª
523	Stabilimenti agrari o bacologici	II	2ª
524	Id. balneari con ristoratore. (Vedi trattorie)	—	—
525	Id. enologici	II	2ª
526	Id. industriali o commerciali diversi	II	2ª
527	Id. penali condotti in appalto da privati	II	2ª
528	Stallaggi dove si vendono biade o foraggi	III	3ª 4ª 5ª
529	Stampatori di tessuti senza opificio	VI	10ª
530	Stamperie di tessuti con opificio	II	2ª
531	Stazzatori di bastimenti e di barche	VI	10ª
532	Stearina (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
533	Stipettai (Vedi ebanisti)	—	—
534	Stoffe di qualunque filato (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
535	Id. (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
536	Stracci (Vedi cenci)	—	—
537	Strade (imprenditori della manutenzione di). Vedi Ghiaia	—	—
538	Strumenti agrari o diversi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
539	Stuccatori o plasticatori	VI	10ª
540	Stufe (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
541	Id. (costruttori o rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
542	Stuoie diverse (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
543	Id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	IV	6ª 7ª 8ª
544	Sughero (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
545	Tabacchi (Vedi n. 587)	—	—
546	Tagliapietra	VI	10ª
547	Tappeti di qualsiasi sostanza (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
548	Id. id (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
549	Tappezzieri che negoziano all'ingrosso in stoffe, mobili, borra, ecc.	II	2ª
550	Id. rivenditori di stoffe e mobili	IV	6ª 7ª 8ª
551	Tappezzieri	VI	10ª
552	Tartaruga (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
553	Telerie (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
554	Id. (fabbricanti al minuto. Vedi tessitori)	—	—
555	Id. (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
556	Terre metalliche e non metalliche (estrattori, negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
557	Terre bolari (macinatori o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
558	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª

(1) Verificazione facoltativa.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI UFFICI, DELLE INDUSTRIE, PROFESSIONI, ECC.	Classe assegnata	Categoria a seconda della popolazione
559	Tessitori che vendono tela	IV	6ª 7ª 8ª
560	Tessitori e tessitrici nelle proprie abitazioni che lavorano per conto altrui e non per fabbricanti o negozianti	VI	10ª
561	Tini o vasi vinari diversi. (Vedi botti o bottai)	—	—
562	Tintorie con stabilimento	II	2ª
563	Tintori	VI	10ª
564	Tipografie che vendono carta a peso. (Vedi carta)	—	—
565	Tonnare (Vedi pesci)	—	—
566	Torba (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
567	Torbiere (coltivatori delle)	II	2ª
568	Torcie di resina (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
569	Torcolai (Vedi frantoi)	—	—
570	Tornitori in metalli	III	3ª 4ª 5ª
571	Id. in legno	VI	10ª
572	Torrone (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
573	Id. (rivenditori o fabbricanti che non provvedono ad altri esercenti)	III	3ª 4ª 5ª
574	Trafilatori di metallo	II	2ª
575	Tramways con trasporto di merci (stazioni, uffici annessi, officine, magazzini, agenzie di città)	I	1ª
576	Trappeti (Vedi frantoi)	—	—
577	Trattorie	III	3ª 4ª 5ª
578	Trebbiatori (Vedi macchine conduttori di)	—	—
579	Trecciaiuoli e bigherinai di paglia o di altri vegetali	IV	6ª 7ª 8ª
580	Treccie di paglia o d'altri vegetali (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
581	Trippaiuoli	III	3ª 4ª 5ª
582	Tulli (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
583	Turaccioli di sughero, di gomma, ecc (fabbricanti di)	II	2ª
584	Uffici del dazio consumo (amministrazioni, agenzie consorziali, appaltatori, ricevitorie) nei comuni in cui il dazio non è riscosso esclusivamente per abbonamento	I	1ª
585	Id. municipali (tecnici o d'arte, annonari)	I	1ª
586	Id. di polizia urbana (per gli strumenti metrici che usano per la sorveglianza sugli esercenti)	VI	10ª
587	Id. degli spacci in grosso di generi di privativa (appaltatori)	I	1ª
588	Id. tecnici provinciali	I	1ª
589	Id. delle ricevitorie provinciali o comunali	I	1ª
590	Ministero delle finanze e del tesoro. — Uffici delle bonifiche	I	1ª
		esente da tassa	esente da tassa
591	Id. id. id. delle Conservatorie delle Ipoteche	Id.	Id.
592	Id. id. id. del registro e bollo	Id.	Id.
593	Id. id. id. delle agenzie di coltivazione, delle fabbriche o manifatture dei tabacchi	Id.	Id.
594	Id. id. id. dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi	Id.	Id.
595	Id. id. id. dei magazzini di deposito sali e tabacchi	Id.	Id.
596	Id. id. id. dei magazzini di rivendita sali e tabacchi (se appaltatori. Vedi n. 587)	Id.	Id.
597	Id. id. id. del demanio che riscuotono generi in natura	Id.	Id.
598	Id. id. id. tecnici e catastali presso le intendenze di finanza	Id.	Id.
599	Id. id. id. doganali (ricevitorie sezioni distaccate)	Id.	Id.
600	Id. id. id. delle saline (quando non siano appaltate)	Id.	Id.
601	Id. id. id. del Dazio consumo (tenuti direttamente dal Governo)	Id.	Id.
602	Id. id. id. dei magazzini della carta bollata presso le intendenze di finanza (1)	Id.	Id.
603	Id. id. id. delle tesorerie (centrale e provinciali)	Id.	Id.
604	Id. id. id. delle zecche	Id.	Id.
605	Ministeri della guerra e della marina. — Uffici delle direzioni territoriali di tutte le armi	Id.	Id.
606	Id. id. id. dei comandi diversi di tutte le armi	Id.	Id.
607	Id. id. id. tecnici militari e rispettivi laboratori	Id.	Id.
608	Id. id. id. del genio militare	Id.	Id.
609	Id. id. id. dei polverifici governativi	Id.	Id.
610	Id. id. id. dei panifici militari	Id.	Id.
611	Id. id. id. dei magazzini centrali militari	Id.	Id.
612	Id. id. id. dei magazzini delle sussistenze	Id.	Id.
613	Id. id. id. della direzione della sanità militare e succursali	Id.	Id.
614	Id. id. id. delle farmacie militari	Id.	Id.
615	Id. id. id. delle fonderie e fabbriche d'armi governative	Id.	Id.
616	Id. id. id. dei corpi militari invalidi e veterani	Id.	Id.
617	Id. id. id. delle capitanerie di porto	Id.	Id.
618	Id. id. id. degli arsenali marittimi ed officine dipendenti	Id.	Id.
619	Id. id. id. dei cantieri	Id.	Id.
620	Id. id. id. dei commissariati generali	Id.	Id.
621	Id. id. id. degli ospedali militari con farmacia	Id.	Id.
622	Ministero d'agricoltura, industria e commercio. — Uffici del Magazzino dell'economato genenerale	Id.	Id.
623	Id. id. id. forestali e brigate forestali	Id.	Id.
624	Id. id. id. delle miniere	Id.	Id.

(1) Verificazione facoltativa.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI UFFICI, DELLE INDUSTRIE, PROFESSIONI, ECC.	Classe assegnata	Categoria a seconda della popolazione
625	Ministero interni. — Uffici delle prefetture e sotto-prefetture per la misura della leva militare	I esente da tassa	1ª esente da tassa
626	Id. id. id. delle carceri e stabilimenti penali condotti ad economia dal Governo	Id.	Id.
627	Id. id. id. delle carceri e stabilimenti penali con fornitura in appalto. (Vedi carceri)	—	—
628	Ministero dei lavori pubblici. — Uffici del genio civile provinciale e sezioni staccate	Id.	Id.
629	Id. id. id. del genio civile provinciale (sezioni idrauliche)	Id.	Id.
630	Id. id. id. tecnici governativi per lo studio, la costruzione o la manutenzione delle ferrovie	Id.	Id.
631	Ministero poste e telegrafi. — Uffici postali e collettorie	Id.	Id.
632	Utensili metallici diversi (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
633	Uve (negozianti all'ingrosso o incettatori di)	II	2ª
634	Valigiai	IV	6ª 7ª 8ª
635	Vele (venditori, lavoratori di)	IV	6ª 7ª 8ª
636	Velluti (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
637	Id. (rivenditori di)	IV	6ª 7ª 8ª
638	Vernici (fabbricanti o negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
639	Verniciatori	VI	10ª
640	Vetrai	IV	6ª 7ª 8ª
641	Vetrami (compratori, venditori di)	III	3ª 4ª 5ª
642	Vetrerie (fabbricanti o negozianti di) ove usino pesi	II	2ª
643	Id. (rivenditori di) ove usino pesi	III	3ª 4ª 5ª
644	Vino (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
645	Id. (venditori al minuto di)	III	3ª 4ª 5ª
646	Vivandieri di reggimento	III	3ª 4ª 5ª
647	Zafferano (negozianti all'ingrosso di)	II	2ª
648	Zolfo (coltivatori delle miniere, negozianti all'ingrosso o raffinatori di)	II	2ª
649	Id. (rivenditori di)	III	3ª 4ª 5ª
650	Zucchero (fabbricanti, negozianti all'ingrosso o raffinatori di)	II	2ª

Visto: *D'ordine del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*
Il Direttore Capo della 1ª Divisione del Sotto Segretariato di Stato
G. FADIGA.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il reale decreto di pari data;

Visto l'avviso espresso dal Consiglio ippico, nell'adunanza del 3 maggio 1890, relativamente alla tassa di monta per lo stallone puro sangue « Melton » e perchè fosse affidato ad una speciale Commissione l'incarico di formulare le norme per regolare la monta dello stallone stesso;

Vista la relazione presentata dalla detta Commissione;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

DECRETA

E' approvato l'unito regolamento per la monta dello stallone puro sangue « Melton ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì, 27 novembre 1890.

Il Ministro: L. MICELI.

REGOLAMENTO per la monta dello stallone puro sangue MELTON

Art 1.

La tassa di monta per lo stallone puro sangue *Melton* è fissata in lire 1000 per ogni cavalla.

Art. 2.

Per il primo anno di attuazione del presente regolamento, sarà restituita, ai proprietari delle cavalle che non restassero fecondate, la metà della tassa suindicata.

Art 3

La restituzione della metà della tassa, di cui all'articolo precedente, sarà fatta sopra domanda dei proprietari delle cavalle rimaste non fecondate.

La domanda, da presentarsi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, non più tardi del 1° gennaio successivo alla monta, dovrà essere accompagnata da apposito certificato veterinario, debitamente legalizzato.

Art. 4.

Per le cavalle non appartenenti notoriamente ad allevatori italiani, la tassa di monta per lo stallone *Melton* è fissata in lire 2000, rimanendo esclusi qualsiasi restituzione nei casi di non avvenuta fecondazione.

Art. 5.

Le cavalle da destinarsi alla monta dello stallone « Melton » dovranno essere di *puro sangue*, e il numero di esse sarà fissato, anno per anno, con disposizione ministeriale.

Per la stagione di monta 1891, il numero delle cavalle sarà limitato a trenta; ma nel caso d'iscrizioni superiori a questo numero, e qualora le condizioni dello stallone lo consentano, potrà con disposizione ministeriale essere esteso oltre le trenta.

Art. 6.

La iscrizione delle cavalle da destinarsi alla monta, dovrà essere fatta dal proprietario, o da persona debitamente autorizzata, presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 31 dicembre.

Art. 7.

Il numero dei salti per ogni cavalla non sarà superiore a sei.

Art. 8.

Qualora il numero delle cavalle iscritte risultasse superiore a quello fissato, per poter dare la preferenza alle migliori fattrici, si formeranno due categorie, a ciascuna delle quali verrà accordata metà delle monte, e cioè:

a) quindici monte alle cavalle che avranno già prodotto uno o più vincitori di corse; ed occorrendo, queste cavalle verranno classificate secondo il totale dei premi vinti da quello dei loro figli che si sarà maggiormente distinto.

b) quindici monte a cavalle da classificarsi secondo il totale dei premi vinti, da esse stesse, nella loro carriera di corsa (senza tener conto se avranno, oppur no, avuto dei prodotti)

Qualora una cavalla riunisca le condizioni richieste tanto per la categoria *a*) che per quella *b*), verrà ascritta alla categoria per la quale ha maggiori diritti.

Rimanendo delle monte disponibili in una categoria, saranno destinate a vantaggio dell'altra.

Art 9.

Il regolamento in data 25 febbraio 1886, per la monta degli stalloni dello Stato, sarà osservato in tutte le sue parti che non contraddicano alle presenti disposizioni.

Roma, addì 27 novembre 1890.

Il Ministro: L. MICELI.

Situazione al 30 giugno 1890 del Ramo pensioni nuove dell'abolita Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello

SITUAZIONE ATTIVA E

ATTIVO	Lire
Capitale al prezzo di acquisto (saggio medio 92,52289) di L. 706,400 di rendita iscritta a favore del ramo delle pensioni Nuove	13,072,744 76
Rate semestrali rimaste da riscuotere sulla rendita predetta	306,603 64
Credito verso il Tesoro dello Stato in conto corrente infruttifero	2,039,910 24
Fondo in Cassa	1,277,999 41
	16,697,258 05

ENTRATE E SPESE DEL DELL'ESERCIZIO 1889-90 CON

SPESE	Lire
Ammontare accertato delle rate mensili delle pensioni dovute per l'esercizio 1889-90	35,193,811 56
Quota di concorso nella spesa pel controllo del servizio da parte della Corte dei conti	5,000 »
Spese per tramutamento di rendita	4 20
Spese di amministrazione	3,051 20
Differenza a pareggio ovvero *Attivo netto* al 30 giugno 1890	14,851,667 59
	50,053,534 55

Roma, addì 28 ottobre 1890.

Il Direttore Generale, NOVELLI.

Stato, col conto delle entrate e spese dell'esercizio finan. 1889-90 *(Art. 3 della legge 7 aprile 1889, n. 6000, Serie 3ª).*

PASSIVA AL 30 GIUGNO 1890

PASSIVO	Lire
Somma rimasta da versare al bilancio d'entrata dello Stato	1,845,579 78
Creditori diversi	10 68
Attivo netto al 30 giugno 1890	14,851,667 59
	16,697,258 05

L'ATTIVO NETTO IN PRINCIPIO ED IN FINE DELL'ESERCIZIO MEDESIMO

ENTRATE	Lire
Attivo netto al 1° luglio 1889	23,945,384 11
Assegno dovuto dal Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3 della legge 7 aprile 1889, n. 6000 (Serie 3ª)	25,000,000 »
Interessi maturati sulla rendita consolidata, al netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile	832,010 28
Interessi corrisposti dalle Casse di risparmio postali sul capitale della rendita loro ceduta giorno per giorno, per conto dei librettisti e da esse rimborsato soltanto in fine di ogni mese	18,354 73
Utile ricavato dalla vendita della rendita	257,785 43
	50,053,534 55

Il Direttore Capo di Ragioneria, C. STEIDL.

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esame a 20 posti di ingegnere-allievo nel R. Corpo del Genio civile, dei quali 2 di perfezionamento

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 luglio 1889, n. 874 (serie 3ª);

Visto il regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1880, n. 6328 (serie 3ª);

Decreta:

Art. 1. — È aperto il concorso per esame a n. 20 posti di ingegnere allievo nel R. Corpo del Genio civile con l'annuo stipendio di lire 2000.

Gli esami avranno luogo in Roma ed incominceranno il giorno 19 gennaio 1891.

Art. 2. — Fra coloro che in seguito all'esame, di cui all'articolo 1, saranno nominati ingegneri-allievi, uno sarà destinato a perfezionarsi nell'architettura in un Istituto od Accademia di belle arti del Regno, ed un altro a compiere studi pratici di perfezionamento all'estero.

Art. 3. — Chiunque intenda sottoporsi alla prova degli esami dovrà, non più tardi del 18 dicembre p. v., presentarne domanda al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici su carta da bollo da bollo da una lira, unendovi i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del Sindaco del comune d'origine, od atto di notorietà, da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita comprovante che non ha oltrepassato il trentesimo anno di età al 21 ottobre corrente;

c) certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del comune di attuale residenza;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) la prova di aver adempito alle prescrizioni della legge sulla leva;

) il certificato medico legalizzato di costituzione fisica robusta, ed esente da imperfezioni;

g) il diploma d'ingegnere civile rilasciato da una Scuola di applicazione per gli ingegneri, o da un Istituto tecnico superiore del Regno;

h) gli attestati speciali degli esami sostenuti presso le Università o presso le Scuole od Istituti sopra indicati; le prove degli studi diversi compiuti e dei lavori già eseguiti;

i) un breve cenno della pratica fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Oltre i predetti documenti potranno essere anche presentati dei disegni di costruzione, purchè sieno firmati da professori e vidimati dal direttore della Scuola d'applicazione o dell'Istituto tecnico superiore dal quale è uscito il concorrente.

I certificati di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *f*, *h* ed *i*, dovranno essere stesi su carta bollata da lire 0,50; e quelli di cui alle lettere *c* e *d*, dovranno inoltre essere di data non anteriore di due mesi al 18 dicembre p. v.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal concorrente per le comunicazioni da farsi dal Ministero.

Art. 4. — Gli ingegneri che aspirano ad essere mandati all'estero per studi di perfezionamento devono dichiararlo nella loro domanda indicandovi le lingue straniere che conoscono, i rami speciali, i luoghi e gli stabilimenti, nei quali essi preferirebbero compiere quegli studi pratici.

Eguale dichiarazione dovrà essere fatta da coloro che aspirano ad un posto di perfezionamento nell'architettura.

Art. 5. — Verranno assolutamente respinte le domande di chi siasi già presentato infruttuosamente per due volte all'esame di concorso (articolo 33 della legge 5 luglio 1882, num. 874), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6. — Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 7. — Gli esami sono scritti ed orali, e si volgono sulle seguenti materie:

1° — *Strade ordinarie.*

Tracciamento, redazione di progetti e costruzione di strade nazionali, provinciali e comunali. — Manutenzione, rettificazioni e ricostruzioni relative.

2. — *Strade ferrate.*

Tracciamento, redazione di progetti e costruzione del piano stradale, delle gallerie e delle stazioni — Armamento — Materiale fisso e mobile — Parte tecnica dell'esercizio — Manutenzione.

3. — *Ponti.*

Redazioni di progetti per ponti in legname, in muratura ed in ferro per strade ordinarie e ferrovie, calcoli statici, fondazione ed esecuzione di tali manufatti.

4° — *Opere idrauliche.*

Lavori fluviali, canali d'irrigazione, di navigazione ed industriali — Derivazione e distribuzione di acque potabili — Canalizzazione delle città — Bonifiche — Opere marittime — Fari.

Redazione dei progetti, misure idrauliche, rilievi e calcoli, esecuzione delle opere.

5° — *Architettura.*

Costruzioni civili e rurali, riscaldamento ed illuminazione degli edifizi — Redazione dei progetti, calcoli statici, esecuzione delle opere — Diversi stili di architettura.

6° — *Fisica tecnica.*

Nozioni fondamentali sul calore e sulla combustione; forni, illuminazione a gas — Nozioni di elettro-tecnica, telegrafi e telefoni, luce elettrica.

7° — *Macchine.*

Nozioni fondamentali sulle macchine a vapore, e sulle diverse macchine che si usano nella costruzione delle opere architettoniche, stradali, ferroviarie ed idrauliche; avvertenze sull'uso di tali macchine.

8° — *Leggi e regolamenti* sul servizio delle opere pubbliche.

Art. 8. — L'esame scritto sulle materie di cui all'articolo precedente consiste nell'esecuzione di due progetti sui temi dati dalla Commissione, i quali saranno principalmente d'indole pratica.

Per la redazione completa di ciascun progetto sono assegnati due giorni: nel primo i concorrenti devono risolvere il tema proposto e consegnare la risoluzione con schizzi quotati dei relativi disegni; nel secondo giorno essi eseguiscono i disegni regolari dell'opera, in conformità alla relazione ed agli schizzi presentati nel giorno antecedente e che vengono loro restituiti a tale effetto.

Art. 9. — L'esame orale consiste in una conferenza tenuta dalla Commissione con ciascuno dei concorrenti intorno ai progetti da esso presentati, sulle materie affini e sulle leggi e sui regolamenti riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 10. Per ottenere il posto di perfezionamento all'estero il candidato deve:

1° aver ottenuto un posto d'ingegnere allievo, riportando nell'esame almeno i quattro quinti dei punti (256);

2° provare per mezzo di un esame in iscritto ed a voce di sapere leggere e scrivere correntemente in lingua francese, tedesca od inglese; una almeno delle quali tre lingue il candidato dovrà avere dichiarato di conoscere nella domanda di cui all'art. 4.

Art. 11. — Per conseguire il posto di perfezionamento nell'architettura, il candidato, oltre al posto d'ingegnere-allievo, deve:

1° aver ottenuto, negli esami dati presso la Scuola d'applica-

zione o presso l'istituto tecnico superiore dal quale proviene, almeno i quattro quinti dei punti nel disegno di ornato e di architettura;

2° subire un esame speciale di architettura, consistente nella compilazione di un progetto estemporaneo. Per la compilazione di tale progetto sono assegnati due giorni.

Art. 12. — I modi in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo 1° e 2° del regolamento 18 luglio 1889, n. 6328 (Serie 3ª).

Roma, addì 21 ottobre 1890.

Pel Ministro
S. DI BLASIO

5

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO. — *Concorso per la nomina a sottotenente veterinario nel Regio esercito (Direzione generale fanteria e cavalleria).*

Il Ministero della guerra rende noto che, in base al Regio decreto n. 6866 (serie 3ª) in data 11 maggio 1890, relativo al reclutamento degli ufficiali veterinari, è aperto un concorso per esami ai posti di sottotenente veterinario nel R. esercito che si renderanno vacanti nel biennio 1891-92.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli nella seconda metà del mese di febbraio 1891, e presso la Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano nella prima metà del successivo mese di marzo.

Possono aspirare a tale concorso i sottotenenti veterinari di complemento, i militari che ottennero il diploma di dottore in zooiatria presentemente sotto le armi, coloro che fecero domanda di essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno, non che quelli in congedo illimitato, sia che appartengono alla 1ª, alla 2ª e alla 3ª categoria.

Le condizioni per essere ammessi al concorso sono le seguenti:

1. Non avere oltrepassata l'età di anni 26 al momento del concorso.

2. Essere celibe, o, se ammogliato, possedere l'annua rendita di lire 2000.

3. Essere di buona condotta.

4. Essere atto al servizio militare.

Gli aspiranti al concorso dovranno per conseguenza far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) per mezzo del comandante del corpo al quale appartengono, o del distretto militare nella cui circoscrizione sono domiciliati, e non più tardi del 20 gennaio 1891, la loro rispettiva domanda in carta da bollo da lire una indicante il loro cognome e nome, figliazione, a quale delle suddette due scuole superiori di medicina veterinaria intendono di presentarsi per subire l'esame, e, se in congedo illimitato, il recapito domiciliare, e corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero pei celibi, e per gli ammogliati i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole nata e nascitura, l'annua rendita di lire 2000 da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali entro sei mesi dalla nomina a sottotenente veterinario;

c) diploma originale, non copia autentica, di dottore in zooiatria. L'aspirante che ottenne il diploma in una Università estera dovrà comprovare di avere ottenuta la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel Regno;

d) certificato di penalità di data non anteriore di 3 mesi a quella della domanda di ammissione al concorso, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante (a termini del R. decreto 6 dicembre 1865 per l'istruzione del casellario giudiziario);

e) certificato della situazione di famiglia rilasciato dall'autorità municipale.

Gli aspiranti presenteranno personalmente al comando del rispettivo distretto militare la domanda coi relativi documenti, e saranno in tale occasione sottoposti a visita medica affine di accertare la loro idoneità al militare servizio in qualità di ufficiale.

I sottotenenti di complemento ed i militari sotto le armi trasmetteranno le loro domande per mezzo del rispettivo comandante di corpo accompagnate dal foglio matricolare e dal diploma e dai certificati di cui alle lettere *b*, *c* ed *e*.

Gli esami seguiranno secondo le norme e i programmi pubblicati nel giornale militare parte 1ª dell'anno 1890, (Atto n. 112 del 9 giugno) e qui in appresso:

Gli aspiranti al concorso potranno prendere visione di detti programmi sia presso il rispettivo distretto militare che presso la Prefettura o sottoprefettura della rispettiva provincia o circondario.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà partecipato il giorno in cui dovranno presentarsi all'una o all'altra delle suddette scuole per subirvi l'esame dal comandante del rispettivo distretto militare, e, se sotto le armi dal comandante il Corpo nel quale prestano servizio, ed ai non ammessi saranno restituiti i documenti presentati.

A parità di merito saranno preferiti gli aspiranti che già avessero conseguito il grado di sottotenente veterinario di complemento.

L'esito dell'esame sarà loro notificato dalle autorità stesse dalle quali ricevettero partecipazione di loro ammissione al concorso.

I nomi di coloro, ai quali sarà conferito il grado di sottotenente veterinario, a misura che si faranno delle vacanze, saranno inscritti colla rispettiva destinazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Bollettino Ufficiale delle nomine del Ministero della guerra.

I nominati al grado di sottotenente veterinario venti giorni dopo la partecipazione ricevutane dovranno presentarsi colla prescritta uniforme alla Scuola di cavalleria in Pinerolo per seguirvi per alcuni mesi un corso d'istruzione militari e di servizio veterinario militare, e quindi saranno ammessi a prestar servizio ai corpi ai quali saranno stati assegnati.

Il Sotto Segretario di Stato
CORVETTO.

PROGRAMMA *A*.

Igiene, ippotecnia e polizia sanitaria. (Esame in iscritto).

1. Aria. — Clima. — Stagioni. — Temperatura. — Gas nocivi alla respirazione. — Disinfezioni.

2. Acque potabili. — Abbeveratoi. — Acque cattive e mezzi per correggerle. — Bagni.

3. Scuderie. — Pareti, porte e finestre. — Pavimenti e canali di scolo. — Lettiera. — Imbarramento.

4. Alimenti e loro composizione chimica. — Composizione delle razioni alimentari a seconda dell'esercizio e del lavoro. — Preparazione e distribuzione degli alimenti. — Condimenti.

5. Prati e pascoli. — Fieno, paglia, biada, orzo, farina e crusca. — Loro buone e cattive qualità. — Succedanei alimentari. — Valori nutritivi.

6. Igiene della pelle. — Governo. — Tosatura. — Igiene del piede. — Ferratura.

7. Allevamento equino in Italia. — Razze e varietà principali. — Quale è il miglior sistema d'allevamento. — Cause di deterioramento delle razze. — Mezzi per ottenere l'aumento e miglioramento della produzione equina.

8. Definizione della polizia sanitaria. — Sua importanza e divisione. — Doveri del veterinario in caso d'invasione minacciata od avvenuta di malattie epizootiche od enzootiche. — Enzoozie ed epizoozie più frequenti nelle varie provincie d'Italia.

9. Delle carni da macello. — Buone e cattive qualità di esse. — Loro preparazione ed ispezione. — Malattie principali che le rendono nocive all'alimentazione. — Alterazioni anatomo patologiche relative alle accennate malattie. — Caratteri fisici distintivi tra le carni di vacca e quella di bue.

PROGRAMMA *B*.

Anatomia fisiologica e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, terapia medica e chirurgica, materia medica. (Esperimento verbale).

1. Sangue. — Sua costituzione istologica e chimica. — Sua coagulabilità. — Gas contenuti. — Funzione del sangue. — Discrasie in genere. — Loro concetto e distinzioni. — Pletora, anemia, e leucemia, diabete. — Loro patogenesi, etiologia, forme cliniche, anatomia, patologica, prognosi e terapia. — Valore curativo della trasfusione del sangue.

2. Malattie d'infezione. — Miasmi, virus e loro proprietà. — Teoria chimica e parassitaria. — I batterii del carbonchio e le inoculazioni preventive. — Moccio e farcino. — Patogenesi, etiologia, forme cliniche, anatamia patologica, terapia e misure di polizia sanitaria. — Disinfettanti.

3. Della febbre. — Fenomeni febbrili, concetto della febbre, etiologia, distinzione, decorso, tipi, stadi, esiti, prognosi e terapia di essa. — Influenza, tifo, tifoidea, ecc. — Concetto delle dette malattie. — Loro etiologia, forma clinica, lesioni anatomo patologiche e cura.

4. Infiammazione. — Concetto, etiologia, sintomi e loro spiegazione teorica, fenomeni istologici, produttività infiammatorie. — Leucociti e globuli di pus. — Esiti dell'infiammazione. — Cura antiflogistica.

5. Sistema linfatico. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Linfagite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Adenite equina; concetto, patogenesi, forma clinica, lesioni anatomo patologiche, complicanze, prognosi e cura. — Vaiuolo e manifestazioni vaioloidi.

6. Generalità sul sistema muscolare. — Anatomia e fisiologia dei muscoli. — Fibre striate e liscie. — Anatomia e fisiologia dei tendini e legamenti. — Reumatismo. — Concetto teorico. — Reumatismo muscolare ed articolare; distinzione, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura. — Iniezioni ipodermiche e tracheali a scopo curativo. — Sostanze più comunemente adoperate per tale genere di medicazione.

7. Sistema nervoso. — Sua struttura e conformazione generale. — Descrizione anatomica dell'encefalo e sue cavità. — Encefalite, etiologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. — Tetano; forma clinica, concetto, etiologia, diagnosi, prognosi a cura. — Processi per ottenere l'anestesia negli animali domestici.

8. Apparecchio circolatorio. — Generalità anatomiche e fisiologiche. Corso del sangue nelle cavità cardiache e relativo ufficio regolatore delle valvole. — Polso e toni cardiaci. — Struttura dei vasi sanguigni. — Innervazione vasomotoria. — Insufficienza valvolare. — Pericardite; patogenesi, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Trombosi ed embolia. — Patogenesi, diagnosi, prognosi, e cura.

9. Stomaco ed intestini. — Anatomia. — Meccanica digestiva. — Succo gastrico ed enterico, e loro azione chimica e fisiologica. — Assorbimento intestinale. — Catarro acuto gastro enterico. — Catarro cronico dello stomaco ed intestino. — Gastro-enterite per ingestione di sostanze acri ed irritanti o caustiche; etiologia, forma clinica, diagnosi differenziale, prognosi e cura.

10. Peritoneo. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Peritonite. — Idrope ascite, etiologia, forme cliniche, diagnosi, prognosi e cura. — Fegato. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Struttura intima dei lobuli epatici. — Bile e sue funzioni. — Malattie del fegato in generale, ed in particolare della epatite parenchimatosa ed interstiziale. — Lesioni anatomo-patologiche, sintomi e decorso. — Itterizia; suo concetto, distinzioni, etiologia, forma clinica e cura.

11. Reni. — Anatomia e fisiologia. Malattie più frequenti. — Nefrite e sue varietà; etiologia, sintomi, decorso, esiti, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura. — Calcoli e concrezioni, generalità; condizioni di loro formazione. — Calcoli urinari in particolare. — Loro composizione chimica e caratteri fisici. — Forme cliniche dettate dalla loro presenza. — Valore della cura medica e chirurgica. — Dei diuretici.

12. Cavità nasali, faringe e laringe. — Cenni anatomici e fisiologici. — Processi infiammatori della mucosa nasale e dei seni, della faringe e della laringe. — Distinzioni, etiologia, forma clinica, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. — Corneggio e sue diverse forme.

13. Bronchi, polmoni e pleure. — Anatomia. — Respirazione polmonare. — Cangiamenti subiti dall'aria e dal sangue nei polmoni. — Meccanica respiratoria e sua innervazione. — Bronchite, pulmonite, pleurite. — Distinzioni, etiologia, forma clinica, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura.

14. Cute. — Anatomia. — Peli. — Glandole sebacee e sudorifere. — Secrezione ed escrezione del sudore e sevo cutaneo. — Malattie della pelle in generale. — Eritema e risipola, ebullizione sanguigna, eczema, erpete, acqua alle gambe. — Loro etiologia, forme cliniche; diagnosi, prognosi, cura — Forme cliniche prodotte dagli acari della scabbia. — Altri parassiti animali e vegetali della cute del cavallo, e mezzi atti a distruggerli.

15. Ferite. — Distinzioni varie. — Fenomeni primitivi locali; emorragia e mezzi per frenarla. — Complicazioni generali. — Processo di cicatrizzazione. — Diagnosi, prognosi e cura delle ferite

16. Ossa. — Cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari; generalità anatomiche e fisiologiche. — Fratture e loro distinzioni. — Complicazioni, etiologia, sintomatologia e diagnostico. — Processo di riunione delle ossa fratturate. Prognosi e cura delle fratture. — Ferite articolari ed artrite traumatica. — Sintomi, esiti, prognosi e cura. — Assorbimento purulento. — Lussazioni in generale ed in particolare della lussazione della rotula. — Cura delle lussazioni.

17. Glandole salivari ed in particolare della parotide. — Descrizione anatomica ed istologica. — Saliva parotidea e saliva mista. — Caratteri e composizione della saliva. — Innervazione delle glandole salivari. — Azione e destino della saliva — Parotite. — Sua etiologia, successioni morbose, lesioni anatomo patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Fistole salivari. — Sintomi e terapia.

18. Apparecchio genitale maschile e femminile — Generalità anatomiche. — Anatomia intima del testicolo e dell'ovaia. — Secrezione spermatica. — Malattie più frequenti dell'apparecchio genitale maschile e femminile. — Orchite, acrobustite, balanite e loro etiologia, sintomi, prognosi e cura. — Morbo coitale; concetto, sintomi e cura. — Ernie; concetto generale. — Ernie inguinali; cause, sintomi, prognosi e cura.

19. Apparecchio della visione. — Anatomia del globo oculare. — Cenno sulle malattie più frequenti del globo oculare nel cavallo. — Mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, iridite e cheratite, ciclite e coroidite; sintomi di ciascuna; complicanze, esiti e lesioni anatomiche. — Cataratta ed amaurosi; concetto, lesioni anatomo-patologiche. — Oftalmia periodica; concetto, etiologia, sintomi successioni morbose, esiti, prognosi e cura.

20. Neoplasie. — Origine dei neoplasmi e loro classificazione. — Diagnosi in generale, prognosi e cura. — Fibroma, sarcoma, lipoma, condroma, osteoma, epitelioma, carcinoma e melanoma. — Loro caratteri microscopici, fisici, clinici ed istologici, e particolarità di diagnosi, prognosi e cura.

21. Piede. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — La cutidura come modificazione della cute. — Generazione e sviluppo della parete della suola e del fettone. — Difetti di proporzione e di forma del piede; difetti di direzione e d'appiombo. — Ferratura correttiva e sua importanza a seconda dei casi. — Chiovardo; cause e successioni morbose, lesioni anatomo patologiche, prognosi e cura. — Podoflemmatite e podotrochilite. — Concetto, cause, sintomi, lesioni anatomo-patologiche, successioni morbose, prognosi e cura.

PROGRAMMA *D*.

Operazioni chirurgiche. (Esperimento teorico-pratico).

1. Trapanazione d'un seno frontale.
2. Id. id. mascellare.
3. Allacciatura del condotto stenoniano.
4. Id. della giugulare.
5. Id. della carotide.

6. Cistigutterotomia.
7. Esofagotomia.
8. Tracheotomia.
9. Setoni.
10. Salasso alla giugulare ed alla safena.
11. Suture.
12. Puntura del torace, addome ed intestino.
13. Applicazione del catetere od uretrotomia.
14. Miotomia caudale.
15. Castrazione.
16. Cauterizzazione sottocutanea De Nanzio.
17. Id. trascorrente al garretto e nodello.
18. Id. a punte id. id.
19. Tenotomia del peroneo-prefalangeo.
20. Id. del epitroclo sopra carpiano.
21. Id. del perforato.
22. Id. del perforante.
23. Nevrotomia plantare.
24. Operazione per la carie della fibro cartilagine plantare

NB. — Per i numeri 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 le operazioni da eseguire saranno limitate dalla Commissione esaminatrice al momento dell'esame.

Il Sottosegretario di Stato
CORVETTO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Concorso al posto di vice segretario.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, bandito il 26 ottobre p. p. per un posto di vice segretario di 3ª classe nel Ministero Industria e Commercio, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1890.

Gli esami incominceranno alle ore 10 antimeridiane del dì 13 gennaio 1891.

Addì 30 novembre 1890.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Avviso di concorso.

Con ministeriale decreto del 22 novembre 1890, furono indetti gli esami di idoneità per l'ammissione agli impieghi di Ufficiali alle scritture di ultima classe, coll'annuo stipendio di lire 1500, nelle Manifatture dei tabacchi, nei Magazzini di deposito dei tabacchi greggi, e nei Magazzini di deposito dei sali e tabacchi, giusta le disposizioni dei R. decreti 25 febbraio 1886, n. 3719 e 10 agosto 1890, n. 7191 (serie 3ª), del decreto ministeriale 10 marzo 1886, dei regolamenti 14 luglio 1887, per i Magazzini di deposito dei sali e tabacchi, e 4 agosto 1887, per le Manifatture suddette; e secondo il programma qui di seguito riportato.

Le prove scritte degli esami avranno luogo nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 1891 presso le Manifatture dei tabacchi nelle ore che saranno indicate, con comunicazione di ufficio, ai candidati, e le prove orali presso il Ministero delle finanze per coloro che vi saranno stati ammessi.

Agli indetti esami possono concorrere:

A) Gli Ufficiali alle scritture ed i Verificatori delle coltivazioni dei tabacchi;

B) I Capi reparti e i Capi operai delle Manifatture dei tabacchi o dei Magazzini di deposito dei tabacchi greggi, ed i Pesatori e Capi operai delle Saline, purchè non abbiano superato l'età d'anni quaranta;

C) Coloro che, estranei all'Amministrazione dello Stato, provino:

1° di essere cittadini italiani;
2° di avere non meno di 18 nè più di 30 anni di età;
3° di essere di sana costituzione fisica e di buona condotta;
4° di avere conseguita la licenza liceale o tecnica.

Le domande di questi ultimi dovranno all'uopo essere corredate dei seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;
b) Atto di nascita;
c) Certificato medico legalizzato che accerti della sana costituzione fisica;
d) Certificato di buona condotta, di data non anteriore ad un mese;
e) Fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria e di data non anteriore ad un mese;
f) Attestato di licenza di un Liceo o di un Istituto tecnico governativo o pareggiato. Quando si tratti di Istituto o Liceo pareggiato, ciò dovrà risultare da dichiarazione, che dovrà allegarsi, della Prefettura della provincia o del Provveditore agli studi.

Non saranno ammessi titoli equipollenti di alcuna specie e di alcuna scuola.

Se l'aspirante intendesse di presentare, in luogo degli anzidetti attestati di licenza, documenti e diplomi di studi superiori, i primi dovranno essere vere e proprie attestazioni di corso compiuto o di parte di esso, rilasciate dalle autorità scolastiche competenti, non bastando all'uopo i semplici certificati o libretti d'inscrizione ai corsi universitari o ad altri Istituti ufficialmente riconosciuti superiori ai Licei ed Istituti tecnici; e quanto ai secondi, cioè ai diplomi, questi dovranno essere o in originale o in copia legalizzata.

Se l'aspirante ha prestato servizio civile o militare lo farà risultare da documenti.

Tutte le domande dovranno essere scritte su carta bollata da una lira, interamente di mano degli aspiranti e da essi chiaramente firmate. Ciò sarà attestato sul foglio stesso dell'istanza da un capo d'ufficio dell'Amministrazione finanziaria o dal pretore del mandamento ove gli aspiranti hanno domicilio.

Nella domanda il postulante dovrà indicare il proprio domicilio per tutte le comunicazioni occorrenti, e dichiarare esplicitamente di essere disposto a raggiungere quella qualunque residenza che gli venisse assegnata.

Le domande dovranno essere presentate non oltre il 31 dicembre 1890, col mezzo dell'ufficio dal quale dipendono, se trattisi degli aspiranti indicati alle lettere *A* e *B*, e col mezzo delle Intendenze di finanza o delle Direzioni delle Manifatture dei tabacchi più vicine al luogo di domicilio, se trattisi degli estranei all'Amministrazione dello Stato.

La sede dell'esame scritto verrà per tutti assegnata dal Ministero che terrà conto, possibilmente, del luogo ove ciascun candidato ha il domicilio.

Roma, addì 25 novembre 1890.

Il Direttore Generale
CASTORINA.

PROGRAMMA

per l'esame di ammissione agli impieghi di 2ª categoria nelle Manifatture dei tabacchi, nei Magazzini di deposito dei tabacchi greggi, e nei Magazzini di deposito dei sali e tabacchi.

Coltura generale.

a) Epoche principali della storia d'Italia;
b) Geografia elementare.

Diritto positivo e Amministrazione.

a) Statuto fondamentale del Regno;

b) Legge sulla Corte dei Conti;
c) Legge e Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
d) Leggi e Regolamenti sulle privative.

Nozioni speciali.

a) Aritmetica;
b) Esercizio pratico di scrittura doppia, applicata all'industria. 3

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Avviso di concorso.

Con decreto ministeriale del 13 corrente, è stato aperto un concorso per esami a dieci posti nel personale di seconda categoria dele Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, a sensi del regolamento approvato col R. decreto 19 ottobre 1886, num. 4119, e giusta il programma qui in seguito riportato.

Le prove scritte di questi esami avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 marzo 1891 presso le Intendenze di Finanza di Ancona, Arezzo, Benevento, Lecce, Messina, Palermo, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa e Vicenza. — I candidati saranno, di regola, ammessi a sostener tali prove presso l'Intendenza che designeranno nella loro domanda; però, se in qualche sede i concorrenti fossero in numero troppo esiguo, sarà al candidato assegnata altra Intendenza per compiervi le suddette prove. — Le prove orali pei candidati, che avranno superate quelle scritte, saranno tenute in Roma, presso il Ministero delle Finanze, in giorni da destinarsi.

Agli esami stessi potranno essere ammessi i verificatori straordinari e le guardie di finanza che si trovassero nelle condizioni determinate dalle lettere *a* e *b* dell'art. 142 del citato regolamento.

Gli estranei all'Amministrazione, che intendono prendere parte al suddetto concorso, dovranno far pervenire le loro domande, in carta da bollo da una lira, alla Direzione Generale delle Gabelle in Roma, non più tardi del giorno 16 del p. v. gennaio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha non meno di diciotto, e non più di venticinque anni di età.
2. Attestato di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, o la prova di aver compiuto con successo i corsi della scuola d'agricoltura.
3. Certificati di cittadinanza italiana e di buona condotta, rilasciati dalla Autorità comunale.
4. Fede di specchietto, rilasciata dall'Autorità giudiziaria.
5. Certificato legalizzato dall'Autorità comunale, dal quale risulti essere di sana costituzione, avere l'attitudine fisica necessaria per il servizio delle coltivazioni e, specialmente, di non avere imperfezioni nella vista o nell'udito.

Le domande dovranno essere scritte intieramente di mano degli aspiranti e da essi chiaramente firmate.

Ciò dovrà essere attestato sul foglio stesso della istanza da un Capo servizio della Amministrazione finanziaria, o dal Pretore o dalla Autorità comunale.

Se l'aspirante ha prestato servizio civile o militare allo Stato, lo farà risultare da documenti.

Roma, 13 novembre 1890.

Il Direttore Generale
CASTORINA.

PROGRAMMA *degli esami per l'ammissione agli impieghi di seconda categoria nelle coltivazioni dei tabacchi.*

Art. I.

Parte amministrativa.

1. Regolamento, istruzioni e altre disposizioni sulla coltivazione dei tabacchi.
2. Compilazione di prospetti, quadri ed altri atti concernenti il servizio stesso.

Art. II.

Parte tecnica

3. Contazione delle piante e delle foglie — Foglietti per la computazione delle foglie
4. Operazioni da eseguirsi nei locali di governo del tabacco. — Affascicolamento.
5. Operazioni nei magazzini — Contazione — Cernita dei fascicoli — Formazione delle masse.
6. Nozioni generali sui vegetali e sui terreni — Concimi naturali ed artificiali — Caratteri che distinguono le nicoziane da altre piante.
7. Geometria piana (libri I, II, III, IV e VI degli elementi di Euclide) — Misurazione e topografia dei terreni.

III.

Parte contabile.

8. Principi fondamentali del vigente sistema di contabilità di Stato.
9. Entrate e spese.
10. Mandati diretti, ai anticipazione, a disposizione — Buoni — Rendiconti — Spese fisse pagabili con ruoli.
11. Conti amministrativi e giudiziali.
12. Aritmetica. 5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

Concorso alla cattedra di fisica nell'Istituto tecnico di Torino.

È indetto in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, il concorso per titoli alla cattedra di fisica vacante nel R. Istituto tecnico di Torino, al quale uffizio è annesso il grado di professore titolare di prima classe con lo stipendio di lire 2640 annue.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da lire 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti di cui all'articolo 206 (1) della legge 13 novembre 1859 n. 3725, e di appartenere ad uno degli istituti governativi d'istruzione civile e militare in qualità d'insegnanti di ruolo.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Qualora il vincitore del concorso già occupasse negli istituti governativi d'istruzione civile e militare che hanno sede in Torino una cattedra d'insegnamento, il Ministero si riserva la facoltà di decidere se sia possibile concedergli il cumulo dei due impieghi. In caso affermativo il Ministero stesso avrà ancora facoltà di nominare il vincitore del concorso con grado di reggente e con stipendio corrispondente ad una delle tre classi dei reggenti ammessi dalla legge.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle domande d'iscrizione al concorso, scade col 31 dicembre 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e con la massima esattezza il loro domicilio, affinchè possano esser fatte loro le comunicazioni occorrenti.

Le dimande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della pubblica istruzione il 14 novembre 1890.

Il Direttore capo della Divisione dell'insegnamento tecnico.
SCARENZIO.

(1) Art. 206. Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà, cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie. 4

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 3 dicembre 1890

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6
Barometro a mezzodì 754, 4
Umidità relativa a mezzodì. . . . 81
Vento a mezzodì . . . . . SW. debolissimo.
Cielo . . . . 3|4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 14°, 1, Minimo 8°, 2
Pioggia in 24 ore: mm. 23,5.
Il minimo assoluto di ieri fu di 8°,8 ed avvenne alle 11,30 pom.

Li 3 dicembre 1890.

Europa pressione elevata Russia centrale, Kiew 771. Depressione Golfo Genova 749.

Italia 24 ore: barometro abbassato da undici ad un mill. Nord al Sud continente; alzato fino a quattro mill. Sardegna e Sicilia.

Pioggie generali.

Venti freschi a forti intorno ponente al Nord e Centro, intorno levante Sud.

Mare agitato.

Temperatura diminuita.

Stamane cielo piovoso Italia superiore, coperto nuvoloso altrove. Venti freschi meridionali penisola Salentina. Mare calmo, mosso.

Barometro 749 Genova; 753 Roma; 755 Lecce; 759 Siracusa.

Probabilità: venti freschi intorno ponente Nord, meridionali Sud, nuvoloso con pioggie specialmente Italia superiore.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERNA, 2 — Il Consiglio nazionale ha convalidato 141 elezioni su 147.

Quindi procedette alla costituzione dell'ufficio di Presidenza.

Müller, radicale di Berna, fu eletto presidente, e Lachenal, radicale di Ginevra, fu eletto vice-presidente.

LONDRA, 2 — Nell'odierna adunanza i deputati nazionalisti irlandesi respinsero, con voti 44 contro 29, una mozione di Nolan che proponeva di aggiornare ogni decisione riguardo a Parnell per riferirne agli elettori.

I deputati si riuniranno di nuovo domani.

RIO-JANEIRO, 2 — Alcuni ufficiali ruppero i torchi del giornale di opposizione la *Tribuna* in seguito ad una polemica che li concerneva, sostenuta dal giornale stesso.

RIO-JANEIRO, 3 — In seguito a polemiche giornalistiche, alcuni gruppi invasero sabato scorso gli uffici della *Tribuna*, giornale monarchico.

Il governo dichiarò che farebbe rispettare la legge.

Ieri, durante una riunione, numerosi giornalisti, ritenendo insufficiente la dichiarazione del governo, minacciarono di sospendere la pubblicazione dei giornali se il governo non processasse gli aggressori.

L'opinione pubblica è molto commossa.

WASHINGTON, 2 — Alla Camera vennero presentati parecchi *bills* per autorizzare la coniazione illimitata dell'argento.

Altri *bills* chiedono l'esenzione dei dazi su numerosi articoli, specialmente oggetti in stagno, latta, utensili d'agricoltura, lana e alcune materie prime.

Altri *bills* inoltre reclamano l'annullamento delle sopratasse della tariffa Mac-Kinley.

ATENE, 2 — Regna qui grande emozione in seguito alla notizia che la Porta raddoppia il rigore verso i cristiani.

Una ventina di persone carcerate a Janina e a Prevesa sono scomparse. Si crede s'ano state trasportate in Africa.

VIENNA, 2 — Vennero inaugurate le conferenze per il trattato di commercio fra l'Austria-Ungheria e la Germania.

Il conte Kalnoky pronunziò un discorso nel quale rilevò l'importanza della questione per gli interessi dei due imperi e lo sviluppo della situazione economica di Europa; ed espresse la speranza che i negoziati avranno, malgrado le difficoltà inerenti, un risultato favorevole, completando così la stretta amicizia politica che esiste fra l'Austria-Ungheria e la Germania.

BUCAREST, 2 — Senato — Il Presidente del Consiglio, generale Mano, e il ministro degli esteri, Lahovary, in seguito all'elezione di un candidato dell'opposizione a Presidente del Senato, chiesero un voto di fiducia al Gabinetto attuale.

Il Senato approvò, con voti 68 contro 38, la mozione di fiducia chiestagli dal governo.

LONDRA, 3 — La riunione dei deputati nazionalisti irlandesi è stata rinviata a domani.

Oggi non è stata presa alcuna decisione.

Si crede che i partigiani e gli avversari di Parnell potranno mettersi d'accordo.

VENEZIA, 3 — La Commissione d'inchiesta del tribunale militare del 3. Dipartimento marittimo, alla quale fu deferito il giudizio relativo al naufragio della torpediniera *105 S*, ha deciso che non vi è luogo a procedere contro alcuno per il detto sinistro, e che la causa di esso è intieramente da ascriversi a forza maggiore.

BERNA, 3 — In una foresta presso Berna, fu trovato stamane da operai il corpo di una giovane contadina sventrato e mutilato secondo il sistema di « Jack lo Sventratore. »

BERNA, 3 — La giovane trovata sventrata e mutilata nella foresta è un'operaia di 29 anni chiamata Anna Flueckiger.

Non è stato fatto finora alcun arresto.

PARIGI, 3 — Iersera è qui arrivato il conte Herbert di Bismarck.

LONDRA, 3 — Lo *Standard* ha da Sofia:

« Il Governo bulgaro dirigerà fra poco alle potenze una circolare nella quale propone di modificare le Capitolazioni e si lagna di essere disarmato di fronte agli stranieri, specialmente in caso di fallimento. »

WASHINGTON, 3 — La relazione di Windom al Congresso segnala gli inconvenienti dell'eccessiva eccedenza attuale del bilancio. Opina che il malessere del mercato non sia da attribuirsi alle operazioni di Tesoreria.

Riconosce che potrebbe divenire necessario di modificare la legge Mac-Kinley, ma spera che se ne farà prima una prova leale.

Raccomanda l'adozione della legge sull'argento, di cui non bisogna pregiudicare gli effetti.

Le recenti fluttuazioni subite dal metallo argento sono dovute alla speculazione.

Windom constata che l'attività commerciale va crescendo, ed esprime l'opinione che il sistema metrico dovrà essere reso obbligatorio a datare dal 1895 nel servizio delle dogane.

Termina annunziando la presentazione di un progetto di legge che interdica l'immigrazione di persone indegne di divenire cittadini americani.

MADRID, 3 — Parecchi giornali confermano che si tratterebbe di contrarre un prestito di cento milioni.

TORINO, 3 — Stamane ebbe luogo in forma ufficiale la chiusura dell'Esposizione di architettura.

SANTIAGO, 3 — La situazione politica del Chilì è eccessivamente tesa.

Si parla dell'alternativa o della caduta del Ministero o di un colpo di Stato.

PERNAMBUCO, 3 — Le divergenze fra i membri del Gabinetto brasiliano sono appianate: un compromesso è stato firmato.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 decembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	95,73 1[2 75 77 1[2		— —	
RENDITA 5 0[0 2.a »	—	—	—	95,57 1[2 60 65	95 60			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a »	»	—	—		— —			58 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			98 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			93 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			94 60	
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—	99	99 —			— —	Ex coup. L. 2,17
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 ottobr. 90	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			479 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			493 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			700 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			570 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1620 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1035 —	
» » Generale	»	500	250		— —	443		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			610 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			45 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 ottobr 90	500	500		— —			470 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			464 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			545 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			125 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —	803 805 810		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —	801		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			270 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	441 442 443		— —	
» » dei Molini e Magaz Generali.	»	250	250		— —			250 »	
» » Telefoni ed App Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —	270		— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	132		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			25 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			375 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			300 —	
» » della Piccola Borsa di Roma.	»	250	250		— —			235 —1	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			81 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			230 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			471 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			195 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			478 —	
» » SS FF Meridionali	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
2 decembre 1890.
Consolidato 5 0[0 . . . . L. 95 584
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » » 93 414
Consolidato 3 0[0 nominale . . . » » 58 812
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » » 57 507
V. TROCCHI Presidente.

1) Ex coup. £. 5.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 50
	Parigi	Cheques	»	»	101 30
6	Londra	90 giorni	»	»	25 24
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Decembre
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco · ARTURO MAZZUCHELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBBRE 1890

Rendita 5 0[0	94 90	Az. Banco di Roma	620 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0[0	53 —	» Banca Tiberina	42 —	» » Navig. Gen. Italiana	375 —
Obbl. Beni Eccles 5 0[0	— —	» » Ind e Com	470 —	» » Metallurgic. Italiana	290 —
Prest. Rothschild 5 0[0	100 —	» » » Certif.	460 —	» » della Piccola Borsa	235 —
Obb città di Roma 4 0[0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	540 —	» » Fondiar. Incendi	85 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	460 —	» » » Merid.	150 —	» » Fond. Vita	230 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —	» » Gas stampigl.	810 —	» » Caoutchouc	90 —
» Cred Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	496 —	» » Acqua Marcia st	800 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	477 —
Az. Fer. Meridionali	690 —	» » Condot. d'ac.	271 —	» » » 4 0[0	196 —
» » Mediterranee	556 —	» » Gen. Illumin.	260 —	» » Ferroviarie	292 —
» » » certif.	546 —	» » Immobiliare	430 —	» Fe. Napoli-Ottajano	245 —
» Banca Nazionale	1625 —	» » Molini e Magaz Gen.	253 —		
» » Romana	1040 —	» » Tramway Om.	140 —		
» » Generale	438 —	» » Fond. Italiana	23 —		
		» » Min. Antim.	— —		